1.5. Stato di applicazione delle leggi e mancata attuazione di previsioni normative.

Le Amministrazioni sono state invitate a fornire indicazioni sullo stato di applicazione delle principali disposizioni normative che hanno particolari riflessi sulle attività istituzionali. Queste le risultanze:

Ministero dell'Agricoltura e Foreste

- Settore zootecnico

  - Legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina. La legge dovrebbe essere rivista, perchè superata dall'evoluzione tecnologica del settore. E' allo studio un organico disegno di legge concernente la riproduzione non solo della specie bovina, ma anche delle altre specie domestiche;

  - Legge 3/2/1963, n. 127, norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina. Risulta pienamente applicata, anche se sembra necessario rivederla (soprattutto per il settore sportivo), per adeguarne gli strumenti alla rapida evoluzione del settore;

  - Legge 12/10/1982, n. 753, concernente il recepimento della direttiva C.E.E. n. 74/409 relativa al miele. Durante l'anno 1983 è stata interessata la Sezione Apistica dell'Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria di Firenze per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 7 della legge medesima.

- Settore fitopatologico

Il settore fitopatologico risulta tuttora disciplinato dalla legge 18 giugno 1931, n. 987.
Tale legge risulta inattuale, in quanto molte delle funzioni che in materia competevano allo Stato sono passate alle Regioni, in virtù del D.P.R. 616/77.
Si impone, pertanto, una revisione della legge medesima; in tale senso è in fase di studio e di elaborazione un disegno di legge avente come scopo quello di organizzare presso ciascuna regione gli uffici fitopatologici, assicurando al settore uniformità di indirizzi e di operatività specialmente per quanto attiene i controlli import-export, che creano spesso inconvenienti all'esportazione dei prodotti all'estero.

- **Settore sementiero**

Legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina **dell'attività** sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065. Nel 1983, si è dato avvio al perfezionamento dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che, recependo una serie di direttive comunitarie che hanno modificato quelle di base (già oggetto della legge n.1096), apportano modifiche sostanziali al Regolamento applicativo della citata legge n. 1096.

- Settore caccia e pesca

Nel 1983, per i problemi relativi allo specifico settore, sono stati avviati al concerto due d.d.l.:

- quello recante il recepimento della Direttiva C.E.. n. 79/409 sulla protezione degli uccelli selvatici;
- quello concernente nuove norme in materia di pesca nelle acque interne.

- Settore informazione-divulgazione

E' proseguita l'attività di coordinamento degli interventi di cui alla legge 984/77, realizzata non solo mediante contatti all'interno dell'Amministrazione ma anche a livello periferico, soprattutto con le Regioni.
Per il settore dell'informazione socio-economica, disciplinato dalla legge n. 153/75, sono in corso di approvazione due d.d.l.:

- quello relativo al recepimento della Direttiva n. 82/436, concernente la proroga delle azioni comuni di cui alla Direttiva base n. 161/72;
- quello relativo al recepimento della direttiva n. 81/529, recante modifiche alla citata direttiva base.

Il settore della divulgazione agricola è regolato dal:

- Regolamento C.E.E. 270/79 (relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia).

Per il 1983 lo stato di applicazione di tale Regolamento è risultato il seguente:

- sono state approvate tutte le leggi regionali per l'adesione ai Consorzi interregionali;
- si sono già costituiti i Consorzi tra le regioni del Nord, del Centro e quello tra le Regioni della Basilicata, Puglia e Calabria;

- è stato avviato il I° corso di formazione dei formatori (insegnanti permanenti) che verranno utilizzati dai Centri Interregionali di Minoprio (Como), Foligno (Perugia), Borgo Cioffi (Salerno), Bernalda (Matera) e Oristano per lo svolgimento dei corsi per divulgatori agricoli;
- i Centri interregionali di Foligno e di Bernalda hanno dato inizio ai relativi programmi.

- Settore energia

Legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi da idrocarcuri.

Nel 1983 è stato emanato un D.M. in data 16 marzo recante norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e/o il recupero di energia.

Il suddetto decreto è stato emanato con la collaborazione di un gruppo di lavoro formato da esperti e mediante consultazioni con le Regioni. In tali occasioni, le medesime Regioni hanno manifestato l'intenzione di costituire un Comitato di coordinamento per l'applicazione delle disposizioni della legge relative al settore agricolo.

Si è provveduto, inoltre, al riparto ed all'assegnazione tra le Regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi di cui all'art. 12, p. 1, della medesima legge, su delibera del C.I.P.A.A..

- Settore valorizzazione delle produzioni agricole-marchi, denominazioni tipiche e di origine dei prodotti e norme di qualità

Regolamento C.E.E. 2236/73, relativo alla degustazione dei V.Q.P.R.D. (D.O.C. e D.O.C.G.). E' stata data attuazione alla normativa prevista dal citato Regolamento provvedendo ad istituire con appositi decreti ministeriali presso tutte le Camere di Commercuo detentrici degli Albi dei vigneti dei vini D.O.C. e D.O.C.G. le Commissioni di degustazione i cui componenti sono tecnici degustatori rappresentativi delle organizzazioni di categoria del settore.

Sono in corso di studio modifiche alla legge quadro onde pervenire ad una classificazione dei consumatori e salvaguardare le esigenze d'immagine e di commercializzazione degli olii vergine. Per questo motivo ed in attesa di pervenire ad una

soluzione definitiva non si è provveduto al riconoscimento di alcune denominazioni di origine per le quali sono state già presentate le domande.

Relativamente alla produzione lattiero-casearia è proseguita l'attività di controllo dell'autodisciplina della produzione di formaggi attraverso l'approvazione, sempre con appositi decreti ministeriali, dei piani di produzione annuali di ciascun formaggio.

Regolamento C.E.E. 1163/76 - "premio riconversione vigneti"

Pur avendo avuto regolare attuazione, i termini per il pagamento dei premi comunitari relativi alla campagna 1978/79 sono, invece, notevolmente slittati per mancata autorizzazione della relativa spesa.

Soltanto nel 1983 si è potuto dar corso al perfezionamento dello schema di D.P.R. con il quale viene autorizzata detta spesa.

Regolamento C.E.E. 456/86 - "Premio abbandono viticoltura".

Lo stesso inconveniente si è verificato per detto Regolamento.

Nell'anno 1983 risulta ancora in corso il D.P.R. con il quale viene autorizzata la spesa di 50 miliardidi lire per il pagamento dei premi relativi alle campagne 1980/81 e 1981/82.

Ministero del Commercio con l'Estero

Per quanto riguarda la legge 5 agosto 1978, n. 468 concernente "riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" è risultata confermata l'esigenza di una più puntuale applicazione della legge stessa per ciò che riflette l'articolazione del bilancio pluriennale per programmi e progetti. Ciò per svolgere più agevolmente i compiti di coordinamento che spettano al Ministero e per poter meglio definire il programma pluriennale dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero sulla base dei dati sui flussi di spesa.

Inoltre, l'assestamento del bilancio - il cui disegno di legge deve essere presentato entro il mese di giugno - negli ultimi anni è stato approvato legislativamente quasi alla fine dell'esercizio finanziario e del periodo utile per i pagamenti, rendendo difficile la gestione delle relative spese.

La legge 16 marzo 1976, n. 71 che prevede controlli ispettivi sulle attività promozionali realizzate dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero non ha trovato piena attuazione per la carenza di adeguate strutture.

L'urgenza di attuare in tempi brevi la funzione ispettiva sulle attività dell'ICE deriva anche dai continui richiami che in tal senso vengono fatti dalla Corte dei Conti nella relazione annuale sull'attività del Ministero.

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa concernente la "promotion" delle esportazioni italiane, si rileva che l'attività promozionale pubblica che si esplica attualmente con metodo sempre più coordinato e su base settoriale con l'impegno tecnico e finanziario delle categorie, costituisce una delle componenti di fondo per la penetrazione commerciale all'estero sulla quale il mondo economico italiano fa grande assegnamento ed è in costante aspettativa per un suo adeguato potenziamento.

In particolare, nel contesto della legge 21 maggio 1981, n. 240 che prevde la concessione di contributi ai Consorzi all'esportazione, nel corso del 1983 sono state approvate 177 richieste. L'Amministrazione, a seguito di un complesso contenzioso con gli Organi di controllo, ha messo a punto univoci criteri interpretativi di questa legge che costituiranno utile guida per la applicazione futura.

Il 31 dicembre 1983 ha segnato, inoltre, la data di ultimazione della prima fase di utilizzo del Fondo rotativo previsto ai sensi dell'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n.394 per il triennio 1981-1983. Tale ammontare, pari a 375 miliardi di lire, è destinato al finanziamento di piani di promozione commerciale da realizzare all'estero, a sostegno di attività esportative italiane.

L'accesso alle disponibilità finanziarie di cui trattasi è praticamente avvenuto a decorrere dal secondo semestre del 1982, in relazione al fatto che la normativa in questione venne varata nel luglio del 1981 ed il relativo Regolamento di attuazione ai primi del 1982; conseguenzialmente, superate le necessarie procedure organizzative e di raccordo con il Mediocredito Centrale - Ente preposto alla gestione del Fondo stesso - il Comitato ha iniziato a deliberare sulle diverse domande soltanto dal luglio 1982.

Nel corso del 1983 sono state tenute 18 riunioni ed accolte n. 80 domande per l'ammontare complessivo di circa 99 miliardi di lire, con un finanziamento medio per ogni programma di circa 1,2 miliardi di lire.

Sulla base della legge 29/10/1954, n. 1083, la Direzione Generale Sviluppo Scambi concede contributi ad Enti ed Associazio

ni per iniziative promozionali varie, a valere sulle disponibilità di bilancio.

Nel 1983, sono state erogati oltre 164 miliardi di lire.

La parte finanziamenti più impegnativa e complessivamente più rilevante è relativa all'attività svolta dallo I.C.E., sul quale l'Amministrazione svolge attività di vigilanza ex art. 1 D.P.R. 28/9/1978, n. 618, tramite riscontro contabile, partecipazione agli organi istituzionale dell'ente e valutazione globale dell'attività.

In particolare, ai sensi della legge 16/3/1966, n. 71, viene redatto annualmente il programma promozionale che l'Istituto attua nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli.

Nel 1983 sono stati impiegati 30 miliardi e 950 milioni per la realizzazione del suddetto programma che si è suddiviso per il 43 % a favore dei beni di consumo e per il 47 % a favore di beni strumentali.

Nel 1983 non sono state emanate nuove leggi in materia valutaria, anche se risultano poste le premesse per una complessiva revizione di tale normativa, in particolare per quanto riguarda gli aspetti penali, con la presentazione di un apposito disegno di legge informato al principio innovativo del "tutto permesso tranne ciò che è espressamente vietato".

La Direzione delle Valute si è avvalsa dei tradizionali strumenti del decreto ministeriale e delle circolari applicative emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi per introdurre le misure che di volta in volta si sono rese necessarie per fronteggiare, specie nel primo semestre dell'anno, l'andamento negativo dei conti con l'estero e la flessione delle riserve.

Con gli stessi strumenti sono state adottate misure intese ad agevolare, almeno sul piano dei vincoli amministrativi, l'operatività con l'estero.

Tra le misure adottate nel corso del 1983 si segnalano:

- l'introduzione dell'obbligo di finanziamento in valuta a fronte di esportazioni fatturate in valuta con dilazioni di pagamento entro 360 giorni; la misura, adottata alla fine del 1982, ha consentito nel corso del 1983 la immediata copertura valutaria delle esportazioni, con conseguente spostamento dell'indebitamento sull'estero;

- l'introduzione di una nuova e più organica regolamentazione dei trasferimenti dei compensi di mediazione, in particolare per quanto riguarda le spese accessorie previste nei contratti di agenzia;
- la liberalizzazione dei termini di regolamento per esportazioni e prestazioni di servizio con pagamento posticipato fino a 5 anni relativamente ad operazioni con residenti in Paesi C.E.E.; in precedenza tali operazioni erano assoggettate al preventivo esame della documentazione da parte dell'UIC; la misura riveste particolare importanza ove si consideri che i Paesi C.E.E. assorbono circa la metà delle esportazioni;
- la liberalizzazione degli incassi anticipati e degli esborsi posticipati fino a 5 anni per operazioni riferite a qualsiasi destinazione;
- l'inserimento della riscossione dei crediti per esecuzione di lavori all'estero tra le operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi, con conseguente allargamento dei termini da 120 giorni a 360 giorni; tale misura, unitamente a quelle adottate in materia di gestione delle anticipazioni in valuta corrisposte da committenti esteri, consente agli operatori italiani di accordare ai committenti esteri dilazioni più ampie di quelle previste in precedenza, migliorando in tal modo la compitività delle imprese;
- lo snellimento delle procedure di esonero dall'obbligo del deposito infruttifero del 50 per cento per i movimenti di capitali, con l'introduzione del principio innovativo del "silenzio assenso".

Ministero dell'Industria, Commercia e Artigianato

Le principali leggi che hanno avuto particolari riflessi sull'attività svolta dal Ministero nel 1983 sono le seguenti:

a) legge 27/11/1982, n. 873, che ha convertito il d.l. 30/9/1982, n. 688, per la parte relativa ai depositi di oli minerali.
La fase di applicazione degli articoli 10 e 11 della legge suddetta, che prevedono l'assoggettamento dei depositi gestiti in regime SIF alla disciplina dei depositi liberi d'attributi, si è conclusa con l'emissione dei decreti del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Industria, entro il termine stabilito;

b) legge 28/11/1980, n. 784, concernente la metanizzazione del Mezzogiorno. E' in corso di avanzata realizzazione la prima fase del programma, approvato dal CIPE con delibera del 27/2/81.

n relazione a tale fase sono state affrontati alcuni problemi emersi dalla concreta attuazione del disposto normativo. In particolare, è stata predisposta una bozza di delibera approvata dal CIPE il 19 ottobre 1983, relativa ad una nuova ripartizione degli stanziamenti di legge, precedentemente fissata dalla citata delibera 27/2/1981.

Sono in corso di predisposizione altri analoghi provvedimenti da sottoporre al CIPE al fine di risolvere ulteriori problemi, sia tecnici che amministrativi, emersi dalla concreta realizzazione delle opere.

Per quanto riguarda, invece, il programma generale di metanizzazione (seconda fase) è stata definita d'intesa con gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno e le altre amministrazioni competenti, una bozza di programma che prevede la metanizzazione di 400 Comuni.

Su tale documento sono stati richiesti ma non ancora acquisiti i pareri previsti dalla legge. Non appena esperita questa fase dell'iter procedimentale sarà possibile sottoporre al CIPE la relativa proposta di delibera;

c) legge 14/5/1981, n. 219, riguardante il programma speciale di metanizzazione per le aree terremotate delle Regioni Campania e Basilicata, approvato con delibera CIPE 16/12/1981.

Nell'attuazione di tale programma si sono manifestate serie difficoltà operative connesse sia alla necessità di coordinare la programmazione energetica con la ricostruzione di tali aree, sia per esigenze già emerse per la prima fase del programma ed alle quali si darà, ove possibile, analoga soluzione;

d) legge 29/5/1982, n. 308. E' stata completata la normativa secondaria di attuazione della legge, che ha permesso la predisposizione degli atti amministrativi relativi agli impegni di spesa previsti dalla legge stessa. Nel corso del 1983 sono stati, altresì, avviati gli atti amministrativi per l'erogazione degli incentivi impegnati;

e) D.P.R. 21/7/1982, n. 670, sulla limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche (attuazione direttiva CEE n. 75/404).

In applicazione del decreto anzidetto sono state rilasciate tre autorizzazioni per forniture non interrompibili e 16 autorizzazioni per forniture interrompibili.

E' in via di attuazione la normativa prevista dalla legge 529/82, relativa alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso di produzione di energia elettrica;

f) legge 10/2/1981, n. 22. E' stata completata l'attuazione degli articoli 2, 3, 4, della legge che prevedono la costituzione da parte dell'ENI, in nome e per conto dello Stato, di una scorta stretegica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, il rimborso allo stesso ENI degli oneri effettivamente sostenuti per tale realizzazione, il rendiconto della gestione da parte di apposito Comitato di riscontro e relazioni periodiche al Parlamento sulla consistenza delle scorte d'obbligo e della scorta strategica. Sono stati, tra l'altro, emanati due decreti, nel corso dell'anno, per il rimborso all'ENI di complessivi 230 miliardi, sui 300 stanziati dalla citata legge n. 20;

g) legge 17/2/1982, n. 46. Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Hanno avuto applicazione gli articoli 14 e 19, concernenti il"fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", con l'ultimazione dell'istruttoria di n. 314 domande. Le erogazioni effettuate nel 1983, ai sensi dell'art. 20 della legge suddetta, ammontano a 294 miliardi;

h) legge 6/10/1982, n. 752, per la quale sono stati predisposti gli atti amministrativi necessari alla definizione delle procedure e delle modalità per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni previste in attuazione della politica mineraria.

In particolare, l'attività sviluppata ha riguardato la partecipazione ai lavori:

a) per la elaborazione di una proposta al CIPE sugli indirizzi generali della politica nazionale nel comparto minerario e sulle sostanze minerali che rivestono notevole interesse nazionale;

b) per la stesura del primo programma quinquiennale di politica mineraria afferente alle iniziative per la ricerca di base, agli orientamenti per la ricerca operativa in Italia e all'estero nonchè alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore estrattivo. Tale attività si è conclusa con la delibera CIPE del 22 dicembre 1983;

c) per l'individuazione delle aree che risultano indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle di considerevole interesse per il Paese;

d) per la elaborazione del modulo notizie che i titolari di concessione di coltivazione mineraria debbono esibire agli istituti di credito a medio termine per ottenere le agevolazioni sui programmi di investimento relativi all'ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e nuove coltivazioni minerarie;

e) per la elaborazione del modello - tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite con l'indicazione dei criteri e dei parametri di valutazione delle singole voci costituenti il conto economico stesso;

i) legge 29/11/1982, n. 887, concernente, tra l'altro, il riordinamento della distribuzione commerciale.

Con il D.P.C.M. 30/4/1983, sono state emanate le direttive alle Regioni in materia di regolamentazione degli orari di vendita e con circolari varie è stata chiarita la portata della legge.

Sono state presentate 70 domande di contributo da parte di consorsi-fidi, in relazione allo stanziamento di 50 miliardi disposto dalla legge e ripartito in 10 anni. Delle suddette domande, 60 sono state approvate dal Comitato interministeriale, per un onere complessivo a carico dello Stato di circa 1.200 milioni.

E' proseguita l'attività dell'Ufficio rivolta alla concessione di contributi, di cui alla legge 517/75, rifinanziata e sensibilmente innovata con la legge 887/82;

l) legge 5/3/1981, n. 441, relativa alla "vendita a peso netto".

Sullo stato di applicazione della legge sopracitata è stata predisposta la relazione semestrale al Parlamento, giusta l'art. 2 della legge 4/5/1983, n. 171. E' stato emanato anche il decreto ministeriale concernente la standardizzazione degli imballaggi e altre norme di esecuzione;

m) legge 11/11/1981, n. 638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463.

In applicazione di tale legge, è stato costituito il Comitato di esperti per l'elaborazione dell'andamento generale dei prezzi di mercato che ha terminato i suoi lavori nel mese di gennaio 1984;

n) legge 24/11/1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale e norme di attuazione, approvato con D.P.R. 22/7/1982, n. 571.

L'applicazione dei suddetti provvedimenti è risultata particolarmente gravosa, sia per difficoltà operative, sia per l'impegno di lavoro ad essa connesso, sia sotto il profilo delle responsabilità personali dei capi di ufficio;

o) legge 12.8.1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

In esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge sono state emanate le norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni (D.P.R. 4/3/1983, n.315).

La direzione generale ha già provveduto per il conferimento dei posti vacanti nella qualifica di dirigente superiore e per le promozioni a primo dirigente.

Inoltre sono stati indetti i concorsi per l'assunzione di 13 unità di personale appartenenti alla 4° qualifica funzionale e di 2 unità della 2° qualifica funzionale.

La mancata attuazione ha riguardato le seguenti leggi:

- legge 2/7/1973, n.7, riguardante la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole. Tale disciplina ha ricevuto scarsissima applicazione in quanto manca il relativo regolamento di esecuzione;
- l'art. 22 della legge 29.5.1982, n.308, relativo all'omologazione di apparecchi ed impianti per l'utilizzazione di fonti rinnovabili. Per tale materia è stato dato incarico al C.N.R. di predisporre la normativa tecnica. In attesa che tale compito sia portato a termine, è stata disposta, con D.M., la proroga alla disciplina transitoria già contenuta nella legge;
- art. 23 della legge 308/82 (etichettatura): non si è potuto attuare in quanto manca la normativa di riferimento che dovrebbe essere emanata dalla CEE.

Oltre a tali situazioni limite di mancata applicazione esistono, e sono più numerosi, casi in cui l'attuazione delle leggi è rallentata sia per fatti organizzativi interni sia per problemi derivanti dall'esigenza, sempre più sentita, di garantire la massima partecipazione (sia a livello Enti pubblici ed Amministrazioni interessate, sia a livello operatori privati) alla formazione dei provvedimenti.

Tale esigenza, se pure utile al fine di assicurare il massimo del consenso all'attività amministrativa, ha creato non pochi problemi di coordinamento.

Vanno segnalati anche alcuni casi di sospensione della operatività di statuizioni contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 (polizia mineraria) per la loro assoluta inidoneità a disciplinare realtà legate a nuove tipologie di sviluppo tecnologico. Peraltro, tale disapplicazione ha coinciso con la presentazione alle Camere di un apposito testo recante modifiche urgenti al citato D.P.R. 128, proposta che, ove approvata, permetterà di superare gli urgenti problemi sollevati dalle rilevate anomalie.

Nel settore fieristico, in mancanza di una legge-quadro, viene attuato un coordinamento dell'attività fieristica regionale tramite incontri ed accordi tra le Regioni a iniziativa ministeriale.

Nel settore metrico la carenza numerica di personale non consente da vari anni di portare a compimento i giri di verificazione periodica in molti Comuni ed è impossibile intensificare l'attività di controllo nel settore dei metalli preziosi.

Per mancanza dei necessari controlli, non è possibile determinare lo stato di applicazione della legge 5.8.1981, n.441 sul peso netto, per gli aspetti che attengono alla competenza del Servizio Metrico.

Senza alcun supporto normativo, quale espressione di un disegno politico di analisi del livello di efficienza dei meccanismi di mercato e dei riflessi delle politiche economiche sul versante dell'inflazione, è stato realizzato l'Osservatorio dei prezzi operante presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, su incarico del Ministro dell'Industria e che fornisce informazioni su circa 36 classi di prodotti di largo consumo.

Tale iniziativa è stata, a posteriori, recepita in una norma di legge, l'art. 4 del D.L. 12.9.1983, n.463, convertito in legge 11.11.1983, n.638, ove si prevede che il Ministro dell'Industria si avvalga delle risultanze dell'Osservatorio e degli elementi forniti dall'ISTAT, per la redazione del rapporto sulla dinamica dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati al fine della conferma degli sgravi contributivi a favore delle imprese commerciali.

In applicazione della suddetta normativa è stato istituito un apposito comitato di esperti economici e del settore commerciale incaricato di redigere, per gli anni 1983,1984, un apposito rapporto. I compiti di tale comitato sono stati ampliati con l'attribuzione del controllo del rispetto dell'accordo di autodisciplina nel settore commerciale per il contenimento dei prezzi in un paniere di prodotti di largo consumo entro il tetto di inflazione programmata per il 1984, nonchè la valutazione degli effetti sui prezzi finali delle variazioni delle principali voci di costo.

Sulla stessa linea si è mossa un'altra iniziativa del Ministero, in collaborazione con l'Unioncamere e con le direzioni

dei principali mercati ortofrutticoli all'ingrosso, che ha portato alla realizzazione di una rilevazione giornaliera dei prezzi di circa quaranta prodotti ortofrutticoli, attualmente diffusa attraverso i normali canali informativi (quotidiani economici, agenzie giornalistiche .....).

Ministero dell'Interno

Per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si fa il punto della situazione relativamente ai provvedimenti normativi ed amministrativi finora posti in essere in attuazione della legge di riforma della Polizia 1° aprile 1981, n. 121.

Al 31/12/1983, la situazione complessiva dei decreti legislativi e dei regolamenti emanati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza è la seguente:

- D.P.R. 24/7/1981, n. 551, concernente il passaggio ad altre Amministrazioni civili o ad altri Corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei Funzionari di pubblica sicurezza nonchè dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblic sicurezza;
- D.P.R. 24/7/1981, n. 552, relativo all'anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza;
- D.P.R. 25/10/1981, n. 737, concernente le sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamento dei relativi procedimenti;
- D.P.R. 25/10/1981, n. 738, per l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio;
- D.P.R. 25/10/1981, n. 742, recante norme per l'ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
- D.P.R. 24/4/1982, n. 335, riguardante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- D.P.R. 24/4/1982, n. 336, relativo all'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;
- D.P.R. 24/4/1982, n. 337, recante norme per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

- D.P.R. 24/4/1982, n. 338, riguardante l'ordinamento dei ruoli professionale dei sanitari della Polizia di Stato;
- D.P.R. 24/4/1982, n. 339, relativo al passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;
- D.P.R. 24/4/1982, n. 341, inerente l'istituzione dell'Istituto superiore di polizia;
- D.P.R. 3.5.1982, n. 378, con il quale è stato approvato il regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati;
- D.P.R. 31.3.1983, n. 364, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei componenti il Consiglio Nazionale di Polizia.

Sempre per l'applicazione delle norme contenute nella legge di riforma della pubblica sicurezza, sono stati emanati numerosi decreti ministeriali relativi alla regolamentazione delle elezioni dei rappresentanti del personale di polizia nel Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici; alla regolamentazione del Consiglio Nazionale di Polizia; alle caratteristiche e criteri d'uso delle divise; ai rapporti informativi; alla disciplina per l'accesso agli archivi magnetici del Centro Elaborazione Dati; alla costituzione della Commissione tecnica che determina i criteri e le norme tecniche cui il personale del Centro deve attenersi nella raccolta, elaborazione, classificazione, conservazione e comunicazione delle informazioni; al programma dei corsi di formazione tecnico-professionale per gli allievi ispettori della Polizia di Stato vincitori del concorso straordinario di cui all'articolo 102 della legge di riforma.

Sono altresì in via di definizione due D.P.R. ed un decreto ministeriale, relativi rispettivamente all'attuazione degli articoli 25, 59 e 60 della legge n. 121/1981, riguardanti i requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia, le modalità dei concorsi per gli allievi dell'Istituto superiore di polizia e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato presso gli Istituti di istruzione.

In materia di finanza locale il D.L. 28.2.1983, n. 55 ,emanato a seguito della mancata conversione del precedente decreto legge 30.12.1982, n. 952, e recante provvedimenti urgenti per l'anno 1983, è stat convertito con modificazioni nella legge 26.4.1983, n. 131.

L'attuazione del decreto legge è in funzione delle seguenti caratteristiche essenziali del provvedimento:

- la proiezione triennale ha dato uno strumento di programmazione significativo per gli enti locali, che fino ad allora avevano visto regolata la propria finanza da norme annuali. Nonostante il rinvio della quantificazione degli stanziamenti integrativi del 1984 e 1985, le norme di disciplina dei riparti delle risorse - in osservanza dei principi a suo tempo stabiliti nel 1981 - hanno introdotto elementi di razionalità e di sostanziale perequazione fra gli enti;

- lo Stato ha definito a priori, in termini di certezza e di reciproca chiarezza, il rapporto di trasferimento di risorse agli enti locali, che per l'anno 1983 è vincolato ai livelli del 1982, stabilizzando e consolidando l'entrata contributiva statale del 1982 e l'entrata corrente realizzata, anche se con i sistemi eccezionali caratteristici di quell'anno;

- gli enti locali hanno ricevuto un ampliamento dell'area delle risorse proprie con l'istituzione di nuovi cespiti, garantiti peraltro dallo Stato, a condizione che essi attivino interamente la propria capacità fiscale. E' stata rafforzata la responsabilità finanziaria degli enti locali nel reperimento delle entrate. Per i Comuni, l'area di intervento è nel settore più caratteristico di propria competenza: i fabbricati;

- è stata ripristinata quasi integralmente la libera scelta degli enti locali nell'adozione delle politiche d'intervento di spesa. Nell'unico settore ancora regolamentato, quello del personale, gli enti locali, a differenza di tutto il settore pubblico, hanno avuto spazi di manovra selettivi;

- è proseguita l'operazione di perequazione che ha dato finora buoni risultati;

- per gli investimenti è stata garantita una politica di potenziamento; sono stati chiariti i termini ed assicurato ancora, con graduale riduzione, l'intervento erariale negli oneri finanziari fino alla cessazione, a decorrere dal 1986.

Il D.L. 28.2.1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, ha fissato i criteri ai quali si uniforma il controllo esercitato dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale nel sindacare la conformità del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi nonché delle modifiche delle piante organiche a quello che in merito richiede la legislazione vigente.

L'articolo 15 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26.4.1983, n. 131, ha chiamato la CCFL ad esaminare tutte le variazioni di organico degli enti locali, avendo abolito le competenze ripartite tra i CO.RE.CO. e la CCFL in materia di ampliamento della pianta organica per il funzionamento della "nuova opera".

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 347 del 25.6.1983, che ha reso esecutivo il nuovo accordo nazionale sul trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali per il periodo 1.1.1983 - 30.12.1984, la CCFL ha altresì ribadito la propria competenza ad esaminare, ai sensi dell'articolo 7 della legge 299/1980, le deliberazioni adottate dagli enti in sede di primo inquadramento del personale, ex articolo 40 lett. A del D.P.R. 347/1983, che prevedano modifiche di pianta organica con la istituzione di nuovi posti o la trasformazione dei posti già contemplati nella stessa in altri di qualifica più elevata e che, conseguentemente, determinino maggiori spese oltre quelle derivanti dall'attribuzione dei miglioramenti retributivi contrattuali.

Nell'ambito delle competenze della Direzione Generale degli Affari dei Culti, nel corso dell'anno in esame, hanno avuto applicazione la legge 26.2.1982, n. 58 sul decentramento dei servizi e la legge 25.3.1982, n. 107, che ha ulteriormente modificato la precedente normativa sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero, in particolare in ciò che concerne l'indennità integrativa speciale e l'adeguamento dei limiti di congrua al costo della vita.

Per quanto riguarda la Direzione Generale dei Servizi Civili, è proseguita l'attuazione della normativa introdotta dalla legge 11.2.1980, n. 18, per la corresponsione di assegni e pensioni assistenziali in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, con il conseguente incremento del numero dei beneficiari della indennità di accompagnamento istituita da detta legge in favore degli invalidi civili, che sono aumentati da 86.981 al 31.12.1982 a 137.710 al 31.12.1983.

Un incremento si è verificato anche nel numero dei beneficiari di pensione o assegno per invalidità civile per effetto dell'applicazione dell'articolo 14 septies della legge 29.2.1980, n. 33, che ha elevato il limite di reddito personale per il diritto alle provvidenze economiche previste per la categoria, abolendo altresì il cumulo con il reddito del coniuge. Ciò si è verificato nonostante che, in applicazione dello articolo 9 del D.L. 22.12.1981, n. 791 ,convertito nella legge 26.2.1982 n. 54, sia stato negato o revocato l'assegno di assistenza agli invalidi civili titolari di pensione di invalidità dell'INPS o di gestioni equiparate ovvero con redditi superiori al limite attuale di L. 2.927.500, stabilito da detto articolo.

Tempestiva attuazione è stata data anche alla legge 4 maggio 1983, n. 165, recante interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22.12.1979 n. 682, corrispondendo ai ciechi assoluti l'indennità di accompagnamento nella nuova misura, nonché il relativo conguaglio degli arretrati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983, emanato in applicazione della legge 30.8.1980, n. 466 e successive integrazioni, sono state apportate le necessarie variazioni al servizio concernente le speciali elargizioni disposte a favore dei cittadini che perdano la vita o riportino invalidità permanenti per lesioni conseguenti ad azioni terroristiche o ad attentati posti in essere da organizzazioni criminali di stampo mafioso, atteso che il particolare riconoscimento è stato esteso anche agli stranieri ed agli apolidi.

Nel settore riguardante la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi è da rilevare che la legge 8.12.1970, n. 996 presentava lacune che il relativo regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 6.2.1981, n. 66, non è riuscito a colmare, in quanto non contempla tutte le attività che possono essere ricomprese nella funzione di protezione civile. Il regolamento, comunque, rappresenta un sicuro passo in avanti verso un'organizzazione più adeguata alle esigenze reali del Paese in tema di protezione civile.

La necessità di modificare il quadro normativo attualmente vigente in materia è stata recepita dal Governo, che il 3.11.1983 ha approvato il nuovo disegno di legge sulla istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

La legge 23.12.1980, n. 930, che detta norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha trovato piena applicazione, seppure con un certo ritardo dovuto ai tempi estremamente lunghi che sono stati necessari per l'assunzione di personale del supporto amministrativo-contabile, causati sia dalla complessità delle procedure a tale scopo stabilite dalla predetta legge, che da difficoltà operative riscontrate nell'espletamento dei concorsi previsti dalla stessa. Per quanto concerne il supporto tecnico, le procedure inerenti all'assunzione del relativo personale, ritardate anche dalla mancata determinazione delle qualifiche di questo, sono state avviate dopo che un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ha fissato alcune qualificazioni di mestiere del personale.

Positivi riflessi sulla situazione del Servizio Antincendi sono derivati dalla prima applicazione della legge 4 marzo 1982, n. 66, relativa all'aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche se non è stato possibile istituire i nuovi Distaccamenti per il fatto che i nuovi assunti sono stati destinati a sopperire in via prioritaria alle carenze di personale dei Comandi Provinciali.

In applicazione della legge 3.7.1980, n. 336, riguardante provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento del servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel corso del 1983 è stata realizzata la progettazione di massima ed esecutiva di quasi tutte le sedi di servizio previste dal piano di cui alla predetta legge.

In attuazione del D.P.R. 29.7.1982, n. 577, con il quale è stato approvato il regolamento relativo all'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, sono stati pressoché completati i decreti ministeriali istitutivi dei Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi e delle relative Commissioni sopralluogo e, ai fini della predisposizione del decreto previsto dall'articolo 4, 2° comma dello stesso D.P.R., è stata avviata la procedura per la costituzione di una Commissione interministeriale.

Nel corso del 1983 le Prefetture hanno dovuto sostenere un sensibile sforzo per adeguare le proprie strutture organizzative allo schema previsto dall'articolo 7 del D.P.R. n. 340 del 1982. Molte di essere non hanno ancora provveduto a darsi il nuovo assetto organizzativo, attese le difficoltà obiettive derivanti dall'insufficienza di personale di talune qualifiche, anche a seguito dell'aumento del carico di lavoro connesso a nuove attivi

tà , come quelle relative all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con particolare riguardo agli adempimenti imposti dalla legge antimafia.

Come è noto, la legge n.121/1981 ha confermato il Prefetto come Autorità provinciale di pubblica sicurezza e come responsabile generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Alle corrispondenti funzioni è stato dato notevole impulso con speciale riguardo all'attività del Comitato provinciale per lo ordine e la sicurezza pubblica, che ha consentito, tra l'altro, un coordinamento delle forze di polizia inteso a contrastare il grave fenomeno delinquenziale che si è manifestato con rapine e con sequestri di persona a scopo di estorsione.

Intensa è stata altresì l'attività svolta dalle Prefetture nel campo della prevenzione delle attività mafiose, in applicazione della legge 23.12.1982, n. 936 e nel settore della depenalizzazione, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689.

In linea generale si può osservare che lo stato di applicazione delle leggi è in stretta dipendenza con il volume di produzione legislativa, che, essendo nel paese di notevoli dimensioni, rende estremamente difficile alla Pubblica Amministrazione lo svolgimento di una attività efficace e coerente con gli indirizzi politici. L'accavallarsi di disposizioni nelle singole materie crea spesso dubbi interpretativi che costringono gli operatori a chiedere l'intervento di organi giurisdizionali e consultivi. Gli intralci procedurali sono la naturale conseguenza di questo fenomeno e portano molto spesso alla parziale o totale disapplicazione delle leggi,soprattutto di quelle più recenti e, in quanto tali, più bisognose di approfondimenti interpretativi.

Ministero dei Lavori Pubblici

La legislazione vigente, contenuta nel T.U. Acque e II. EE. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, pur essendo tuttora attuale e valida in via generale, abbisogna di aggiornamenti e adeguamenti in ragione dell'assetto funzionale recato dai decreti delegati emanati ai sensi della legge n. 381/1975. A tale esigenza dovrà provvedersi con apposita delega al Governo per la revisione della legislazione "de qua", nel quadro più generale della Riforma della P.A., ovvero in sede di disciplina organica sulla difesa del suolo.

Va ancora sottolineata l'esigenza di ampliamento della sfera di attribuzioni e di compiti già affidati dalla legge 319/

1972 al Comitato per la tutela delle Acque dall'inquinamento e dalle disposizioni innovative contenute nei D.P.R. 516 e 915/1982.

Particolare attenzione è stata posta nell'anno 1983 ai compiti derivanti dalle leggi 646 e 936/1982 sia in materia contrattuale sia per la gestione dell'Albo Nazionale dei Costruttori.

I risultati sono da ritenersi soddisfacenti sia per l'impegno del personale sia per le attrezzature tecnologiche attraverso il relativo programma del centro meccanografico nel quale sono stati inserite, per il controllo delle imprese iscritte all'A.N.C., tutte le informazioni date dai competenti organi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 936. Merita particolare attenzione la disciplina del controllo urbanistico delle opere statali, per la quale esiste una diversità di trattamento tra le Regioni a statuto speciale e quello a statuto ordinario; mentre nel territorio di queste ultime trova applicazione l'articolo 31 del D.P.R. 616/1977, nel territorio delle seconde si applica ancora la legge urbanistica del 1942.

Presso la 4° Sezione del Consiglio Superiore dei LL. PP. sono in corso di perfezionamento le procedure per la costituzione di appositi Comitati per l'aggiornamento biennale delle "norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento" emanate nell'anno 1932.

E' altresì allo studio la definizione di una normativa tecnica che disciplina le modalità di telecontrollo centralizzato delle opere di sbarramento.

Presso la 5° Sezione del Consiglio Superiore LL.PP. operano Comitati di studio per la redazione delle norme tecniche previste dalla legge 2.2.1974 n. 64 per la progettazione esecuzione e collaudo di ponti e per la protezione delle costruzioni dagli incendi.

Per quanto concerne la mancata attuazione di previsioni normative si segnala che sui risultati conseguiti nell'anno 1983 dal Ministero ha influito pesantemente nel settore delle Opere Marittime la mancanza di norme transitorie per le leggi 10.12. 1981/741 e 13.9.1982/686 (modificate con leggi 10.12.1982/787 e 23.12.1982/936).

In assenza delle norme di cui sopra la legge 741/1981 ha dovuto essere applicata anche alle procedure in corso e ciò ha comportato l'adeguamento di progetti, la ripetizione delle relative istruttorie e quindi l'acquisizione di nuovi pareri da parte degli Organi consultivi.

I ritardi che inevitabilmente sono derivati hanno avuto sensibili ripercussioni in termini di appalti e di impegni di spesa.

Ministero delle Partecipazioni Statali

Molte norme giuridiche - aventi notevole rilevanza esterna per l'ammontare delle erogazioni connesse o per importanza della conseguente programmazione - vengono applicate attraverso l'attività ministeriale.

Per quanto riguarda i conferimenti di carattere ordinario e straordinario ai fondi di dotazione degli Enti di gestione, i mezzi complessivamente erogati sono stati pari a L.6464,5 miliardi.

Oltre ai provvedimenti sui fondi di dotazione e sulle assegnazioni straordinarie, è stata attivata l'operazione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 750/1981, che riconosce all'IRI l'importo complessivo di Lire 450 miliardi, in ragione di 150 miliardi per ciascun anno del triennio 1981-1983, per la copertura degli oneri indiretti non altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Nel quadro delle iniziative ministeriali volte ad assicurare l'approvvigionamento energetico del Paese in modo coerente con le indicazioni del piano energetico nazionale (che postula un incremento del ricorso a fonti alternative al petrolio, quali gas e carbone) particolare rilievo ha assunto l'attività diretta a garantire l'operatività della legge 2.5.1983 n. 5 recante norme per la concessione di una integrazione finanziaria di Lire 26.500.000 per ogni milione di metri cubi di metano algerino importato dal gruppo ENI per mezzo del gasdotto transmediterraneo.

La relativa anticipazione in favore della Società importatrice, per il tramite dell'ENI, è stata pari a 45 miliardi di Lire.

In attuazione della legge 22.12.1981, n. 766 - relativa

ad una erogazione straordinaria di 80 miliardi in favore dell'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti interministeriali in Algeria - è stato finora autorizzato il pagamento della somma complessiva di lire 60 miliardi per gli anni 1981 e 1982.

La residua somma di lire 20 miliardi, relativa all'anno 1983, non è stata ancora pagata e risulta iscritta, in termini di cassa, nello stato di previsione 1984 in quanto, pur essendo stato raggiunto l'accordo tra le parti, non sono stati ancora firmati i nuovi contratti tra l'Italimpianti (gruppo IRI) e la controparte algerina SNIC, presupposto, questo, necessario per procedere all'erogazione della cennata somma.

Nel corso del 1983 è proseguita l'attuazione della legge 12/8/1982, n. 531 (piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore stradale) con il trasferimento alla società Autostrade della maggioranza (81,67%) del pacchetto azionario della società "Autostrada Torino-Savona", trasferimento perfezionato nel termine del 15/2/1983 in ossequio al disposto del 1° comma dell'art. 11 della predetta legge.

In attesa dell'apposito provvedimento legislativo che disponga il definitivo inquadramento delle aziende termali ex EAGAT, l'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 168 ha autorizzato il Comitato di liquidazione ad utilizzare la somma di 15 miliardi di lire proveniente dai fondi che residuavano al Comitato medesimo dalla gestione della liquidazione ex EGAM.

Inoltre, con decreto del 30 giugno 1983 si è disposto, ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata legge 168/1983, il trasferimento all'EFIM delle partecipazioni azionarie della società Terme di Recoaro detenute dal Comitato di liquidazione e dalla società napoletana per le Terme di Agnano, previo trasferimento al suddetto Comitato di liquidazione, al valore nominale, della partecipazione posseduta dalla società Terme di Recoaro S.p.A. nella Fonti di Recoara S.p.A..

Le consuete difficoltà si sono presentate per l'applicazione dell'art. 113 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, che disciplina la riserva del 30% delle forniture e lavorazioni in favore delle imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno.

Infatti, poichè la norma include le aziende a partecipazione statale (e non solo gli Enti di gestione) tra i soggetti passivi della riserva, ne discende un onere improprio per le imprese che operano in regime di concorrenza interna ed internazionale che, in quanto incide in maniera pregiudizievole sulla

operazione di approvvigionamento (che richiede massima libertà di azione sui mercati e che costituisce la premessa per una produzione a costi competitivi) ne appesantisce notevolmente la gestione.

Per tale motivo sarebbe stata molto più opportuna una formulazione del dettato legislativo che avesse considerato destinatari della riserva solamente gli enti di gestione con l'obbligo di raggiungere all'interno di ciascun gruppo la quota del 30%, realizzando una compensazione bilanciata degli oneri tra le aziende inquadrate, articolata per settori, idonea a far salve le inderogabili e peculiari necessaità delle singole società.

Questo problema dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte del Parlamento, in quanto, se da un lato appare essenziale la tutela delle aree depresse, dall'altro la situazione di crisi generalizzata del sistema a partecipazione statale, che già richiede un notevole impegno a carico dello Stato, sconsiglia di fare carico al sistema di costi aggiuntivi.

In relazione alla normativa introdotta dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, l'Ufficio competente ha seguito l'attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive negli enti pubblici, nonchè degli organi con potere di firma delle società con partecipazione azionaria pubblica superiore al 20%, provvedendo ai prescritti adempimenti formali nei confronti della Presidenza del Consiglio. Ha altresì curato per le PP.SS. la prima attuazione della legge 12 ottobre 1982, n. 726, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, elaborando ed avviando un'apposita procedura nell'ambito del sistema a partecipazione statale, per le certificazioni richieste alle società ad esso appartenenti.

In ordine alla mancata attuazione di previsioni normative, si conferma che solo in alcuni casi che contemplano complesse procedure rientranti nella sfera di competenza di più organismi, si sono registrati ritardi o rallentamenti.

Così, mentre con D.M. 28 aprile 1983 le operazioni demandate al Comitato di liquidazione della attività facenti capo al disciolto EGAM sono state dichiarate chiuse, lo stesso Comitato, a distanza di oltre tre mesi dal termine della liquidazione, non ha ancora reso il conto finale di cui all'art. 8 u.c. della legge 15 giugno 1978, n. 279, non consentendo la predisposizione del relativo decreto di approvazione.

Tale ritardo deve peraltro essere attribuito ai dubbi di legittimità del cennato D.M. 28 aprile 1983 sollevati dal Ministero del Tesoro e non ancora risolti.

Un'altra disposizione che non ha ancora trovato completa applicazione è quella recata dal 2° e 3° comma dell'art.1 della legge 22 luglio 1982, n. 467, relativa all'assetto definitivo dell'azienda tabacchi italiani (A.T.I.).

Infatti, mentre in ottemperanza dell'art. 2 ultimo comma della citata legge, l'Amministrazione ha provveduto all'erogazione delle due tranches di 10 miliardi di lire cadauna in favore dei Monopoli di Stato, cui è stata ceduta in data 28 febbraio 1982 la partecipazione detenuta dall'EFIM nella società, non risultano invece avviate, da parte dello stesso EFIM, le iniziative sostitutive collegate al nuovo assetto dell'ATI e destinate al reimpiego del personale reso esuberante dalla ristrutturazione aziendale.

Al fine di cui sopra è stato stanziato l'importo di lire 12 miliardi nell'ambito dei conferimenti dei fondi di dotazione all'EFIM.

Come già riferito, non è stato predisposto l'apposito provvedimento legislativo previsto dall'art. 1 - quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641 che, in base alla procedura di cui all'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dovrebbe stabilire l'assetto definitivo delle aziende terminali ex EAGAT nei termini previsti dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n.333 (31 dicembre 1979).

La carenza di qualsiasi impianto meccanografico non ha finora consentito di dare attuazione alla prescrizione recata dall'art. 6 del D.P.R.n. 282/71, lett. d), per la parte attinente alla costituzione di uno schedario dei dirigenti degli enti e delle società a partecipazione statale. Infatti, l'impianto di un tale schedario non può non avvenire su base meccanografica, considerata la mole dei dati e la relativa movimentazione per cui la sua realizzazione è strettamente legata alla soluzione del cennato problema.

L'esigenza di acquisire dati sull'attività delle società a partecipazione statale da un adeguato sistema informativo è resa ancora più attuale dalla limitazione ai casi di legge delle autorizzazioni che l'Amministrazione rilascia agli enti di gestione, con il che è venuta meno una fonte cognitiva attiva in

passato; anche il servizio Ispettivo si gioverebbe particolarmente di mezzi tecnici sofisticati per il pieno esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza cui è preposto.

Un campo di attività amministrativa che risente particolarmente di una normativa adeguata rispetto alle esigenze emerse nel corso degli ultimi anni è quello afferente il funzionamento del servizio Ispettivo.

Infatti, la legislazione vigente prevede che l'Ispettorato Generale (organizzato a livello di Direzione Generale) possa svolgere diretta attività ispettiva unicamente nei confronti degli enti di gestione, in esecuzione di specifico incarico del Ministro, e non anche presso le società in essi inquadrate.

Pertanto, nel caso si rilevi l'opportunità o la necessità di accertamenti su società o gruppi operativi in Italia o all'estero, l'Ispettorato deve limitarsi, di fatto, ad acquisire documenti predisposti e forniti dagli enti di gestione.

Tale prassi porta ad un controllo inevitabilmente "filtrato" attraverso l'ottica degli stessi.

Ministero della Pubblica Istruzione

Nel corso del 1983 sono stati emanati due provvedimenti di particolare interesse ed in corso di attuazione: i D.P.R. 344 e 345 del 25 giugno 1983, che hanno rispettivamente recepito gli accordi sindacali relativi al personale delle Amministrazioni dello Stato ed al personale della scuola.

Nell'anno è peraltro proseguita l'attuazione di precedenti norme di legge di rilevante contenuto politico: la legge 312 del 1980; il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria; la legge 270 del 20 maggio 1982 sulla nuova disciplina per il reclutamento del personale docente, la ristrutturazione degli organici, le misure per evitare la formazione del precariato e sistemare quello esistente.

- L'Amministrazione centrale e periferica del personale.

a) La legge 312 del 1980 resta tuttora inapplicata per quanto concerne la definizione dei profili professionali, l'inquadramento del personale e le successive proce

dure per la collocazione funzionale del personale e per la rideterminazione degli organici. I motivi del ritardo trascendono peraltro la sfera di competenza dell'Amministrazione, in quanto la parte contenutistica rimasta inattuata ha come presupposto un provvedimento della Presidenza del Consiglio tuttora da emanare;

b) L'entrata in vigore del D.P.R. 344 che, in applicazione della legge quadro 93, ha recepito gli accorsi relativi al rinnovo contrattuale nel periodo 1/1/1983-30/6/1985, costituisce un momento di grande rilievo nella gestione del personale della pubblica amministrazione. Circa l'attuazione, si ricorda che nell'arco del 1983 non ha avuto immediati sviluppi la parte di carattere più propriamente normativo in attesa della direttiva da emanarsi da parte della Presidenza del Consiglio. Ha trovato invece diretta applicazione la parte di contenuto più strettamente economico.

Al riguardo, va osservato che le due precedenti normative conseguenti ad accordi contrattuali (formalmente recepiti dalla l. 312 e dal D.P.R. 310) si erano caratterizzate per divergenti indirizzi. La legge 312 aveva provocato dirompenti effetti di appiattimento con compressione delle reali anzianità di servizio dei dipendenti, mentre il D.P.R. 310 aveva rovesciato la situazione mediante meccanismi di individuazione della posizione retributiva collegati direttamente alle anzianità di servizio.

Il ristabilimento degli equilibri giuridici del sistema lasciava sperare che in sede di rinnovo contrattuale si conferissero aumenti retributivi con modalità tali da evitare la necessità del ricorso allo strumento del provvedimento formale. Invece, l'aspetto economico è stato accompagnato da un nuovo elemento di variazione giuridica: la riduzione dell'importo delle classi all'interno di ciascun livello, dall'8% al 6%. La circostanza ha indotto un fenomeno di attribuzione di aumenti inversamente proporzionali all'anzianità dei dipendenti con conseguente necessità di ricorso allo strumento dell'aumento minimo garantito. Tale integrazione economica è stata resa temporizzabile e resa utile ai fini della successiva progressione economica determinando uno spostamento nella decorrenza delle classi e degli scatti che obbliga all'emissione generalizzata di provvedimenti formali.

Se si tiene conto delle immissioni nei ruoli amministrativi del personale scolastico si giunge ad un totale di circa 12.000 provvedimenti applicativi che vanno ad aggiungersi a-

gli oltre 20.000 richiesti dai contratti precedenti. Giova ribadire in questa sede l'estrema difficoltà dell'Amministrazione di far fronte a tale situazione con le strutture e le procedure attuali. Si impongono seri sforzi di ripensamento sui meccanismi contrattuali o sul dimensionamento degli uffici se non si vuole giungere ad una completa paralisi nella gestione del personale, solo parzialmente attenuata dell'istituto dell'erogazione provvisoria che in tale situazione costituisce ulteriore aggravio di lavoro. Oltretutto, non ci si può esimere dal rilevare come il costo dell'attuazione risulti in moltissimi casi di gran lunga superiore all'entità dei benefici economici che ne scaturiscono.

- Il D.P.R. 345 del 25 giugno 1983 ha recepito il contratto relativo al personale della scuola. Sul provvedimento, di contenuto essenzialmente economico, non sono state formulate osservazioni di particolare rilievo.

E'tuttavia in attuaione la legge 20 un più maturo e meditato giudizio sia sul provvedimento nella sua globalità ed efficacia che sotto gli aspetti strumentali potrà essere dato solo dopo la conclusione delle diverse operazioni in corso. Sarà pertanto sufficiente ricordare in questa sede come elementi di maggior rilievo l'insieme degli adempimenti concorsuali e la rideterminazione degli organici in funzione delle dotazioni organiche aggiuntive. Al riguardo, viene segnalata una cospicua azione di indirizzo e chiarificazione resa necessaria anche dall'estrema complessità e varietà delle situazioni prese in considerazione dalla legge e dalla formulazione non sempre lineare del dispoto legislativo. Su tale circostanza, probabilmente effetto di procedure farraginose e delle reciproche interferenze di interessi settoriali, sarebbe opportuna un'attenta riflessione in particolare a livello di tecnica legislativa, per una produzione normativa più puntuale ed efficiente. E' stato altresì rilevato, in particolare nel settore dell'istruzione elementare, il condizionamento esercitato nel settore dalle disposizioni restrittive della spesa pubblica sia sull'utilizzazione del personale docente di ruolo, per il quale si prevede in maniera eccessivamente drastica l'obbligatoria utilizzazione in supplenze, che sulla possibilità di aggiornamento del personale stesso.

- L'Università. Nel settore del personale docente è in corso di svolgimento la complessa operazione di attuazione del D.P.R. 11 luglio 1980,n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria.

Per quanto concerne il personale non docente, risulta pressochè totalmente applicata la L. 308 del 1977. In merito alla legge 312 - tit. 3° - definiti i profili professionali con D.P.C.M. 24/9/1981 risultano in fase di avanzata attuazione gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali i cui adempimenti rientrano nella competenza dei Rettori dei singoli Atenei.

Nel corso dell'anno 1983, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 23/3/1982, è stato avviato il trasferimento agli uffici periferici anche delle competenze relative al riscatto, computo, riunioni e ricongiunzioni dei servizi non di ruolo. Circa l'attività funzionale dei suddetti uffici periferici, è da rilevare che, data l'urgente esigenza di provvedere alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza, quasi mai , almeno nei provveditorati di grosse dimensioni, è possibile provvedere in merito alla valutazione del servizio non di ruolo non contestuale alla liquidazione dei trattamento di quiescenza. Sarebbe quanto mai opportuno che presso i provveditorati agli studi, nello ambito delle unità operative preposte alla quiescenza, si creasse un gruppo di lavoro che preventivamente provvedesse alla valutazione del servizio non di ruolo al fine di facilitare le successive operazioni al momento della cessazione dal servizio.

Il decentramento della materia presso centinaia di unità operative ha cagionato, in alcuni casi, una certa disarmonia nel comportamento dei singoli provveditorati anche perchè diverso è il modo di atteggiarsi nelle varie fattispecie da parte delle delegazioni regionali della Corte dei Conti. Ciò in parte vanifica i vantaggi del procedimento automatizzato in quanto o si devono rettificare i programmi per i casi di dubbio interpretativo, con un costo notevole; oppure si deve procedere in modo tradizionale.

Al fine di eliminare tali inconvenienti, sarebbe auspicabile un coordinamento della Corte dei Conti a livello centrale.

Per quanto concerne l'effettiva attuazione della previsione normativa, va detto che uno degli aspetti più problematici e preoccupanti sullo stato della pubblica amministrazione, sulla sua capacità a misurarsi con i problemi reali del Paese, sulla rispondenza tra obiettivi teorici e strumenti operativi, è la divaricazione che spesso si deve riscontrare tra previsione normativa e situazione effettuale. Un altro obiettivo elemento di disfunzione è rappresentato dall'eccesso di produzione normativa che dà luogo, a sua volta, a situazioni complesse e disorganiche cui la pubblica amministrazione è costretta a far fronte con interventi contingenti.

Questi fenomeni hanno fatto registrare negli ultimi tempi una allarmante tendenza alla dilatazione ed appare pertanto urgente un fattivo intervento per ricondurli sotto controllo. Di tale anomalia, nel settore della Pubblica Istruzione, è stato per lungo tempo esemplare il sistema di reclutamento del personale docente che, a dispetto di ripetute e sofisticate procedure previste dalla norma di legge, è avvenuto per la grande maggioranza del personale in servizio in virtù di leggi speciali. La situazione dovrebbe essere ora avviata e normalizzarsi con l'attuazione della legge 270.

La più vistosa discrasia che attualmente si evidenzia nell'intero settore della pubblica amministrazione è costituita dall'ordinamento del personale che, a seguito della mancata attuazione della previsione normativa, vede attualmente ibernata l'intera struttura non dirigenziale.

Altri aspetti specifici per il Ministero della Pubblica Istruzione sono stati segnalati nel settore della scuola media non statale, dell'istruzione artistica e degli Istituti di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, tuttora carenti delle norme statutarie.

E' già stata richiamata l'attenzione sulla mancata attuazione dell'ordinamento per qualifiche funzionali previsto dalla legge 312 del 1980 e sulla relativa ristrutturazione degli organici. La conseguenza diretta è stata una situazione di precarietà che ha negativamente influito sull'assetto organizzativo, sulla qualificazione del personale, sulla programmazione degli interventi in materia, in una parola sull'elaborazione di una adeguata politica del personale.

L'effetto combinato della "ibernazione" sia funzionale che numerica, ai diversi livelli, ha ulteriormente accentuato lo stato di precarietà e d'altro canto il moltiplicarsi delle aspettative e delle pressioni per soluzioni contingenti.

Nel settore della scuola media non statale, la legge 19 gennaio 1942 n. 86 non ha avuto il previsto regolamento di esecuzione. E' stato pertanto necessario sopperire a tale carenza mediante ordinanza in materia di scrutini e di esami o attraverso l'emanazione di circolari.

Lo stato della legislazione e delle disposizioni regolamentari nonchè delle istruzioni contenute nelle circolari ministeriali determina peraltro frequenti incertezze dovute al

mancato coordinamento delle diverse disposizioni che si sono susseguite nel tempo ed alle conseguenti difficoltà interpretative; aumenta pertanto la necessità quantomeno di un testo coordinato della normativa ministeriale.

Il problema è acuito, nella pratica applicazione dalla difficoltà di individuare i principi cardini dell'ordinamento nel settore delle istituzioni scolastiche non statali, definiti per antica prassi amministrativa o per elaborazione giurisprudenziale.

Le questioni poste riguardano principalmente i seguenti settori di attività:

1) - tipo di vigilanza sulle istituzioni scolastiche meramente private;

2) - procedimenti per il riconoscimento legale e il pareggiamento delle istituzioni scolastiche non statali e la stipula delle convenzioni per le scuole magistrali;

3) - tipo di vigilanza sulle istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio con valore legale, con particolare riguardo al settore degli scrutini e degli esami.

Le problematiche sollevate sono state già messe allo studio per un'analisi accurata, al fine di addivenire all'elaborazione di un testo di disposizioni che dia chiarezza alla azione amministrativa e sia occasione di rinnovata fiducia verso la pubblica amministrazione, nella prospettiva di uno sviluppo qualitativo dell'istruzione in ogni suo settore.

Una linea di azione si è già di fatto realizzata nel settore degli scrutini e degli esami, con l'elaborazione nel secondo semestre dell'anno 1983 di un'apposita ordinanza ministeriale intesa a superare le incertezze e le problematiche operative dovute allo stato disorganico delle diverse disposizioni specifiche che si sono susseguite nel tempo e a razionalizzare l'intero sistema normativo in un quadro di principi più adeguato allo spirito delle leggi vigenti.

La legge 270/1982 ha avuto nel campo dell'istruzione artistica aspetti tipici dovuti alla peculiarità del settore; vedasi il D.M. 18/11/1983 concernente le affinità e la corrispondenza tra gli insegnamenti delle Accademie di belle arti e l'O.M. 19/12/1983 che disciplina in modo innovativo rispetto al passato l'istituzione e il funzionamento dei corsi speciali; vedasi altresì la soppressione del ruolo degli assistenti dei licei artistici.

Grave, invece, risulta il ritardo in merito al completo avvio dei corsi musicali di cui all'art. 44 della più volte citata legge 270, per mancata erogazione di fondi. Va, infine, fatto presente che non è stato possibile espletare i concorsi a cattedra riguardanti le Accademie di belle arti, d'arte drammatica e di danza per assoluta inapplicabilità delle norme afferenti la costituzione delle relative commissioni. Al riguardo sono stati richiesti appositi pareri al Consiglio di Stato.

La mancata attuazione degli statuti degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (I.R.R.S.A.E.) del Centro Europeo dell'Educazione e della biblioteca di Documentazione Pedagogica rappresenta un peculiare aspetto della materia.

Gli statuti predetti costituiscono, sostanzialmente, la sede più appropriata per la soluzione di gran parte dei problemi che si pongono per gli stessi, in quanto la legge ne ha fatto lo strumento di normazione secondaria con il quale disciplinare tutti gli aspetti attinenti al funzionamento ed alla gestione, non espressamente contemplati, con il solo limite del rispetto delle disposizioni normative di grado superiore e dei principi generali dell'ordinamento.

Per questi motivi l'adozione degli statuti, costituendo momento preliminare indispensabile per la funzionalità a pieno regime degli I.R.R.S.A.E., si pone come la più immediata ed urgente condizione da realizzare per il loro decollo operativo.

Non tutti gli statuti degli I.R.R.S.A.E. peraltro sono stati, a tutt'oggi, definiti, anche per il complesso iter che prevede il concerto con il Ministero del Tesoro ed il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il parere del Consiglio di Stato e l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'intento di facilitare tale elaborazione, il Ministero della Pubblica Istruzione promosse la costituzione, nel 1981, di una Commissione mista fra rappresentanti delle Amministrazioni interessate e rappresentanti degli Istituti di Ricerca, che predispose "linee direttive" per gli statuti. A tali linee gli Istituti non hanno ritenuto talora di

adeguarsi puntualmente, ricercando soluzioni proprie rispetto a quelle studiate in commissione e determinando il problema di un riesame e complicando ulteriormente la già complessa procedura.

Nel corso dell'anno 1983 pertanto è proseguita la complessa definizione dei documenti; gli iter successivi si trovano in stasi diversi di avanzamento.

Alla fine del 1983, comunque, un solo statuto aveva ottenuto la firma di approvazione del Presidente della Repubblica.

Ministero della Sanità

La legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale prevede poteri, doveri e controlli del Ministero della Sanità, oltre che del Parlamento, del Governo, delle Regioni. Trattasi di legge-quadro, che stabilisce tra l'altro sia interventi iniziali per l'impianto del Servizio Sanitario Nazionale che interventi permanenti per il funzionamento del Servizio stesso.

Anche se la mancata approvazione da parte del Parlamento del Piano Sanitario Nazionale e la mancata ristrutturazione del Ministero della Sanità hanno comportato inconvenienti, tuttavia l'attività del Ministero non è rimasta paralizzata, in quanto l'avvio della realizzazione di uno strumento indispensabile, quale è il Sistema Informativo Sanitario, ha portato ai primi risultati concreti.

Sono stati intensificati gli studi che, anche sulla base delle esperienze acquisite e delle situazioni locali nel frattempo consolidate o modificate, hanno premesso un valido supporto tecnico per i lavori del gruppo di studio per l'aggiornamento

al testo del Piano stesso, lavori che si sono concretizzati con l'elaborazione delle "disposizioni per la pianificazione sanitaria regionale", da sottoporre all'esame della competente Commissione Igiene e Sanità del Senato.

Le attività relative alle analisi tecniche per definire le modalità di assegnazione e di gestione del codice unico dei medicinali hanno trovato attuazione con il D.M. 10.6.1983, "Disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica", che adotta misure preordinate alla rilevazione sistematica dei dati qualitativi e quantitativi nel consumo dei farmaci, per assumere un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica e per rendere disponibili le informazioni necessarie alle indagini statistiche ed epidemiologiche ai fini di una coerente politica nazionale del farmaco.

Per ciò che riguarda il coordinamento tra la programmazione nazionale e regionale si è curato:

- il preventivo esame della legislazione regionale in fase di approvazione, per accertarne la coerenza con la legge 833 e le altre leggi sanitarie;
- il monitoraggio sull'avvenuta adozione da parte delle Regioni di apposita normativa su questioni da disciplinare "ex lege" con provvedimenti regionali (ad es. leggi regionali sull'azzonamento, sulla costituzione del collegio dei revisori delle UU.SS.LL. ecc.);
- l'esame e la preventiva critica costruttiva dei singoli piani regionali (anche se soltanto per Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Valle D'Aosta il piano sanitario è legge regionale); tutte le Regioni sono ormai concretamente coinvolte nell'elaborazione di un particolare fattivo discorso programmatorio.

Altro momento di coordinamento tra livello nazionale e regionale è stato quello dell'esame delle domande di ampliamento di organico delle UU.SS.LL. ai sensi della legge 26.1.1982 n. 12. Detto momento è, in particolare, di verifica dell'attuazione, in coerenza del programma nazionale e regionale, del riequilibrio territoriale, del salto qualitativo dei servizi, della possibilità di attuare con oculata gestione, pur nei ristretti limiti finanziari a disposizione, un discorso aperto alle iniziative più qualificanti della riforma sanitaria.

Per quanto riguarda la parte economico-finanziaria, il rapporto ed il coordinamento con le Regioni si è svolto attraverso:

- la verifica, con funzionari regionali, dei dati relativi alla determinazione del fabbisogno delle risorse occorrenti al Servizio Sanitario Nazionale;
- lo studio dell'ipotesi di criteri di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, sia di parte corrente che in conto capitale, con analisi per singole funzioni di spesa;
- l'esame di tutti i problemi attinenti la gestione del FSN e la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.

Si è provveduto, inoltre:

- all'acquisizione dei rendiconti trimestrali a norma dell'articolo 50 della legge 833/1978 ed al loro controllo, sia contabile che bubgettario, con monitoraggio, quindi, sulla programzione nazionale;
- all'acquisizione delle relazioni trimestrali e dei verbali dei collegi dei revisori delle UU.SS.LL., attivati ormai in tutte le Regioni;
- a seguire, con indicatori vari (ad es. numero di personale, rette di degenza, tasso di utilizzazione dei posti letto), lo andamento nazionale della spesa rispetto all'andamento regionale, in modo da consentire il controllo dell'impiego delle risorse.

Intensa è stata l'attività del Comitato tecnico-scientifico per la programmazione, composto dagli esperti previsti dallo articolo 53 della legge 833/1978, che ha elaborato numerosi documenti, tra i quali si ricordano: "Rapporti Stato - Regioni"; "Attività dei medici dipendenti di cui all'articolo 47 della legge n. 833/1978: incompatibilità, limitazioni, compartecipazioni"; "Sistemi di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione delle UU.SS.LL."; "Campionamento statistico di UU.SS.LL. a livello nazionale"; "Problemi di formazione e di aggiornamento dei veterinari e dei paraveterinari del Servizio Sanitario Nazionale"; "Ipotesi di ricerca per esigenze conoscitive del livello centrale di governo della sanità"; "Nuove norme di procedura in materia di piano sanitario nazionale"; "Parere sulle misure legislative recenti ed in corso e programma di lavoro futuro".

Prima di passare a parlare dell'attività svolta in attuazione di leggi negli altri diversi settori, appare opportuna una rapida disamina dello stato di attuazione di alcuni D.P.R. emanati in esecuzione di disposizioni della legge 833/1978;

D.P.R. 613/1980

Sono, tra l'altro, proseguiti i lavori per lo scorporo dei beni, servizi e personale della C.R.I.: il Consiglio Sanitario Nazionale, nella seduta del 16.3.1983, ha espresso parere favorevole in merito ad uno schema di decreto all'uopo predisposto.

Sono tuttavia sorte non poche difficoltà legate al ritardo con il quale hanno proceduto i lavori per la formulazione del nuovo Statuto di un Ente privato di interesse pubblico e non sono mancati interventi per una revisione delle finalità della Croce Rossa.

D.P.R. 614/1980

In relazione alle difficoltà applicative che hanno avuto particolari riflessi sull'attività amministrativa, appare opportuno soffermarsi più ampiamente sullo stato di attuazione del D.P.R. 614/1980, relativo alla ristrutturazione e al potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aereoporto e di dogana interna, i quali attendono ai compiti previsti dalle leggi vigenti e dagli accordi internazionali rispettivamente in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica (tra cui i compiti di sorveglianza sanitaria dei prodotti alimentari di origine non animale transitanti attraverso le frontiere) e in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale, in stretta collaborazione con le regioni e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale.

Il precetto legislativo non ha trovato ancora completa attuazione nel corso del 1983, soprattutto in relazione al non avvenuto completo reclutamento del personale da destinare agli uffici a causa delle procedure concorsuali notoriamente non semplici nè brevi.

C'è, peraltro, motivo di dubitare che le disposizioni del D.P.R. 614/1980 permettano di pervenire all'auspicato potenziamento.

Appare qui opportuno ricordare ancora una volta come si sia manifestata la necessità di modificare il D.P.R. di cui trattasi, prevedendo lo snellimento delle procedure concorsuali per il reclutamento e la mobilità del personale, specialmente veterinario, per pervenire al concreto potenziamento sia delle strutture centrali che degli uffici periferici.

Con particolare riferimento agli uffici di sanità marittima ed aerea, esistono altri problemi che neppure una piena attuazione del D.P.R. 614/80 o una modificazione dello stesso nei termini delineati in precedenza potrebbe risolvere.

Occorre, infatti, anche procedere ad un riordinamento di questi uffici alla luce delle esigenze derivanti sia da competenze ancora da definire con maggiore precisione (ad es.: quelle di carattere igienico-sanitario nell'ambito dell'area portuale ed aereoportuale), sia dalle competenze in materia di sorveglianza sanitaria sui prodotti di origine non animale transitanti attraverso le frontiere, sia dai compiti demandati agli uffici dal D.P.R. 620/80 in materia di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per l'adeguato svolgimento dei quali è indispensabile un preventivo, non indifferente sforzo organizzativo tendente ad utilizzare nel modo più idoneo il personale e le strutture delle soppresse gestioni sanitarie della Casse marittime trasferiti al Ministero.

Il problema può trovare in parte idonea soluzione nello ambito del riordinamento delle norme in materia di profilassi internazione e di malattie infettive e diffusive, ossia attraverso una nuova delega al Governo in materia, considerato che sono trascorsi i termini entro i quali avrebbe dovuto essere esercitata quella concessa dall'art. 62 della legge 833/1978.

D.P.R. 617/80

Per quanto concerno l'attività in esecuzione del D.P.R. 617/80, relativo all'ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si segnala, oltre all'emanazione del decreto ministeriale 9.6.1983, con il quale sono stati definiti i criteri per l'elaborazione degli statuti dei predetti istituti di ricerca, la notevole attività connessa con il riconoscimento di nuovi Istituti e l'esame dei relativi statuti e regolamenti, nonchè l'attività svolta dalla Commissione per la ricerca biomedica, le cui finalità sono di programmazione e coordinamento dei piani di ricerca.

Inoltre si è dato luogo ad una prima distribuzione di fondi per la ricerca corrente agli Istituti a carattere pubblico e si è impostata una scheda unitaria per la definizione delle ricerche finalizzate.

D.P.R. 618/80 -

Per quanto concerne il D.P.R. 618/80, relativo all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, nel corso del 1983 l'applicazione normativa si è potuta estrinsecare solo dando completa attuazione al Regolamento CEE n.620 del Consiglio del 16 marzo 1982, che stabilisce misure particolari di rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità in quanto tale Regolamento, emesso a seguito di apposita transazione fra gli Stati membri della CEE, ha consentito di definire le partite debitorie-creditorie dell'Italia nei confronti degli altri Stati, relativamente all'assistenza sanitaria erogata negli anni 1980 e precedenti.

D.P.R. 619/80 -

Sono proseguiti i lavori per la piena attuazione del D.P.R. 619/80, emanato ai sensi dell'art. 23 della l. 833/78, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della Sanità nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale.

D.P.R. 620/80 -

Dal 1° gennaio 1983 l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al D.P.R. 31/7/1980, n. 620, è assicurata direttamente dal Ministero attraverso i tre poli di Genova, Trieste e Napoli, corrispondenti alle 3 ex gestioni sanitarie delle soppresse Casse marittime, nonchè attraverso una rete di poliambulatori e di medici - cosiddetti fiduciari - a rapporto convenzionale già operanti presso le soppresse Casse marittime.

Il passaggio al Ministero di tale gestione, a carattere prettamente operativo, ha comportato una serie di problemi del tutto nuovi e di non agevole soluzione sia per mancanza di mezzi e di strutture idonee a farvi fronte sia in quanto, tra l'altro, non è stato ancora emanato il decreto interministeriale di trasferimento al patrimonio dello Stato dei beni delle predette soppresse

gestioni sanitarie delle ex Casse marittime.

In questa difficile situazione, sia di organizzazione e strutturazione interna che di operatività in termini di erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, un importante risultato è stato raggiunto con la predisposizione, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 632 del 7.11.1981, convertito, con modificazioni, nella legge 23.12.1981, n.767, del decreto sui livelli delle prestazioni sanitarie ed economiche accessorie a quelle di malattia, garantite in Italia, in navigazione e all'estero al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della Sanità.

Tale provvedimento ha essenzialmente lo scopo di chiarire i limiti e la portata delle prestazioni da assicurare alle categorie interessate, le quali, peraltro, continuano ad incontrare notevoli difficoltà nel ricorso per le prestazioni ospedaliere e specialistiche alle strutture sanitarie pubbliche.

L'emanazione di detto decreto riveste particolare importanza, in quanto costituisce una delle condizioni indispensabili per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 6 dello stesso D.P.R.,il quale prevede, tra l'altro, che il Ministro della Sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Marina Mercantile e dei Trasporti ,sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, disciplini i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle UU.SS.LL. e che il Ministero provveda - di intesa con i Ministeri interessati e le Regioni - al coordinamento dei servizi preposti alla assistenza sanitaria al personale navigante ed all'esame dello stato di attuazione dell'assistenza stessa al fine di formulare, in sede di Piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.

Per quanto concerne gli aspetti generali dell'attività svolta nei diversi altri settori, si evidenzia quanto segue.

Nel settore dei servizi dell'igiene pubblica notevole impegno hanno comportato gli studi per il riordinamento delle norme in materia di profilassi delle malattie infettive diffuse; al riguardo, è stata predisposta una bozza di Testo Unico, in

previsione di un rinnovo della delega contenuta nell'art.62 della legge 833/1978.

Particolare attenzione è riservata agli interventi in materia di inquinamento ed igiene degli ambienti di vita e di lavoro, anche in recepimento di direttive CEE: ampia è stata l'attività istruttoria per la predisposizione del DPCM 28/3/1983 (in attuazione dell'art. 4, L. 833/78), con il quale sono stati fissati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizioni relativi ad inquinati dell'aria nell'ambiente esterno.

In esecuzione del D.P.R. 927/1981, che modifica la preesistente legislazione sulle sostanze chimiche e sui preparati pericolosi, è anche prevista una serie di interventi tesi a regolamenta l'immissione nell'ambiente di sostanze chimiche nuove; in corso di definizione è la procedura relativa all'autorizzazione dei laboratori che eseguono prove sperimentali per le sostanze chimiche.

In materia di protezione civile numerosi adempimenti, la cui definizione peraltro risulta ancora complessa, sono scaturiti dal D.P.R. 66/1981.

Per quanto concerne il D.P.R. 915/82, relativo allo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli tossici e nocivi, si deve provvedere all'emanazione del relativo regolamento.

A seguito dell'emanazione della L. 136/83 si dovrà provvedere anche a nominare una commissione per la biodegradabilità dei detergenti sintetici e ad emanare, di concerto con gli altri Ministeri interessati, il regolamento di esecuzione della legge stessa.

Nel settore dei servizi di medicina sociale, per quanto concerne il recupero e la riabilitazione dei minorati, va ricordata, tra l'altro, l'attività svolta dalla Commissione per la revisione del nomenclatore tariffario delle protesi, che ha portato all'emanazione del decreto 3.11.1983, con il quale, in esecuzione dell'art. 26 della L. 833/78, si è provveduto alla proroga ed all'aggiornamento del tariffario stesso.

E' allo studio la revisione della legislazione della invalidità civile nel quadro di una politica di riabilitazione che privilegi il recupero rispetto all'assistenza passiva.

Nel campo delle tossicodipendenze, oltre alla realizzazione di piani, di studi, indagini e rilevamenti, si evidenzia l'intensa attività di commissioni di studio e la regolare pubblicazione del Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo, distribuito gratuitamente alle strutture pubbliche e private interessate al fenomeno.

Nello stesso campo, che è uno dei principali di intervento socio-sanitario dello Stato, si è provveduto, insieme con altri Ministeri, a proporre al Parlamento uno schema di legge che modifichi, adeguandola alle attuali esigenze, la L. 685/75.

Passando al settore farmaceutico, si ricorda che l'art. 29 della L. 833/78 prevede l'emanazione di nuove norme che, tra l'altro, disciplinino la produzione e la distribuzione dei farmaci. Non avendo avuto esito i numerosi disegni di legge elaborati in passato, ci si è orientati per la predisposizione di un ulteriore disegno di legge limitato alla modificazione di quelle norme del T.U. delle LL.SS. e del Regolamento sulle specialità medicinali ritenute in contrasto con la normativa comunitaria.

In attuazione dell'art. 30 della legge 833/1978 ha operato il Comitato per le proposte di aggiornamento del Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale; particolare impegno ha richiesto l'emanazione dei DD.MM. 25 maggio e 28 luglio 1983, con i quali è stato ristrutturato ed integrato lo stesso prontuario in attuazione delle disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica.

Nel quadro delle attività volte all'informazione scientifica sui farmaci (artt. 2 e 31, L. 833/78) va segnalata la pubblicazione del Bollettino d'informazione sui farmaci, che permette, tra l'altro, il costante aggiornamento dei medici, farmacisti ed operatori sanitari interessati.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 463/83, è da elaborare, in accordo con il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

In assenza di una specifica disciplina dei prodotti cosmetici si è avvertita la necessità di predisporre uno schema di disegno di legge per il recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Particolare attenzione è stata posta anche ad un progetto di regolamento dei presidi medico-chirurgici che sostituisca l'attuale, risalente al 1928 e disciplini, oltre i prodotti tradizionalmente inquadrati in questa categoria, il complesso dei vari dispositivi che si pongono come strumenti indispensabili della attività clinica.

Per quanto concerne il settore dei servizi veterinari, si evidenzia:

- Profilassi della tubercolosi animale.

L'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 130, che con l'art. 10 ha prorogato l'efficacia della legge 296/31 scaduta il 31 dicembre 1982, ha rifinanziato il settore fino al 31 dicembre 1984 con il recepimento della direttiva 82/400/CEE, che protrae per il biennio 1983-1984 il beneficio economico concesso con precedenti direttive. Nonostante diverse difficoltà, la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi ha fatto registrare notevoli progressi; le provincie risanate dalla tubercolosi ammontano a 75, quelle risanate dalla brucellosi a 34 e le percentuali di infezioni sono scese ai valori minimi.

- Profilassi pianificate obbligatorie.

In aderenza alla direttiva comunitaria n. 1095/CEE, è stato predisposto il piano quinquennale di eradicazione accelerata della peste suina classica nell'ambito del territorio nazionale, approvato con decisione della Commissione 3310/CEE del 1.3.1983. In esecuzione di detto piano è stata emanata l'O.M. 25.2.1983, successivamente modificata dall'O.M. 7.5.1983, con la quale è stata disciplinata la vaccinazione obbligatoria antipestosa nell'ambito del territorio nazionale. Con le OO.MM. 17.3.1983 e 12.8.1983 è stato dato corso, rispettivamente, alla vaccinazione antirabbica obbligatoria precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini esposti a contagio dell'infezione rabica, e alla vaccinazine obbligatoria contro l'afta epizootica dei ruminanti da reddito, ricettivi alla malattia.

- **Igiene delle produzioni animali:**

Il D.P.R. 503/82, concernente l'attuazione delle direttive CEE relative a problemi sanitari di scambi intracomunitari ed interni di carni fresche di volatili da cortile, non ha raggiunto ancora il grado di applicazione richiesto. Hanno a ciò contribuito indubbiamente la recente introduzione dell'obbligo dell'ispezione delle carni suddette, stabilito in applicazione delle direttive comunitarie, ed anche in una certa misura le ripetute deroghe per l'adeguamento degli impianti non in regola con la normativa comunitaria;

il D.P.R. 327/80, di esecuzione della legge 30.4.1962, n. 283, ha stabilito un periodo di tre anni per l'adeguamento dei requisiti minimi igienico-sanitari degli esercizi dove si producono, si conservano e si vendono alimenti di origine animale. Alla scadenza è risultato che le Regioni hanno portato avanti - pur tra turbative e difficoltà derivanti dall'atteggiamento delle autorità locali - un'azione di accentramento delle macellazioni mediante revisione degli impianti carenti e chiusura di quelli fatiscenti, già peraltro iniziata nel decorso decennio a seguito degli indirizzi impartiti dal Ministero.

- Legislazione regionale attuativa degli artt. 16 e 32 della legge 833/78.

Al 31 dicembre 1983 tutte le Regioni, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, hanno legiferato in ordine alla attuazione degli artt. 16 e 32 della legge 833/78. Vi è da aggiungere, per la precisione che, per quanto riguarda le Regioni Calabria e Toscana, il Governo ha rinviato i relativi provvedimenti e che, per quanto riguarda la Sicilia, risulta che il relativo disegno di legge è all'esame dell'Assemblea. Dall'esame comparato delle leggi emanate è risultato che esse hanno molti punti in comune e possono dar vita a un servizio veterinario abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale.

Nel settore dell'igiene degli alimenti e della nutrizione, oltre alla consistente attività routinaria in assenza di autorizzazioni per la produzione ed il commercio dei presidi sanitari, dei prodotti dietetici ed alimenti per la prima infanzia, surgelati, ecc., nel corso del 1983 notevole è stata l'attività relativa alla predisposizione di disegni di legge e di regolamenti, nonché di decreti a contenuto normativo e di circolari, soprattutto in attuazione della legge 833/1978 e della legge 283/62 e per il recepimento di direttive CEE.

Insieme con i DD.MM. emanati nei vari settori di intervento (metodi ufficiali di analisi, additivi e coloranti per alimenti, antiparassitari agricoli, fitofarmaci, molluschi eduli lamellibranchi, ecc.) e alle circolari contenenti, tra l'altro, informazioni e direttive per le Regioni, si ricordano, tra i provvedimenti in fase di attuazione:

- la proposta di modifica dell'art. 5 della L. 30.4.1962, n. 283, per quanto riguarda sia la disciplina dei limiti delle cariche microbiche nei prodotti alimentari, sia la disciplina per la fissazione dei limiti di tolleranza di residui di sostanze indesiderabili negli alimenti;
- i d.d.l. concernenti l'autorizzazione preventiva della pubblicità dei prodotti dietetici e dei fitofarmaci; gli estratti alimentari e i prodotti affini; la preparazione, conservazione e confezionamento dei prodotti a base di carne; norme igienico-sanitarie per gli scambi di prodotti a base di carne fra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE; norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (ad integrazione e modifica della legge 192/1977);
- uno schema di D.P.R. che modifica il D.P.R. 1255/63, concernente la normativa sugli antiparassitari per uso agricolo.

Ministero dei Trasporti

Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione

Di seguito, si menzionano le normative che nel corso dell'anno hanno avuto significative esplicazioni di effetti o che sono, comunque, di particolare rilevanza per l'Amministrazione.

Per quanto riguarda la materia delle ferrovie in concessione, si è provveduto ad interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale di competenza regionale, provinciale e comunale, nell'ambito della legge quadro 10.4.1981, n. 151, per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali, erogando agli Enti concedenti gli interi stanziamenti previsti in bilancio sia per il Fondo Investimenti, sia per il Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

Ai sensi dell'art. 6 della menzionata legge 151/1981 è stata approvata con decreto l'aliquota minima dei ricavi del traffico a copertura del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale.

Inoltre, in esecuzione delle vigenti disposizioni, è proseguita nel 1983 l'erogazione periodica alle Società concessionarie di sussidi integrativi di esercizio, di sovvenzioni governative di esercizio e di acconti di sovvenzioni, accordati ai sensi della legge 16.5.1980, n. 176.

Si è altresì provveduto alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle Gestioni Governative relative al 1983 nonché a saldare quelli inerenti al 1982. Inoltre, sono stati utilizzati fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio per investimenti nel settore ferroviario, automobilistico e della navigazione interna. Ha anche regolarmente funzionato il capitolo di bilancio previsto per la copertura delle spese per il risanamento di ferrovie in concessione e in gestione diretta danneggiate dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981.

Con D.P.R. 3.11.1983 sono stati individuati gli Organismi ed Enti tenuti ad applicare le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 5.8.1978, n. 468, modificato dall'art. 21 del D.L. 12.9.1983, n. 463, in materia di adeguamenti del sistema di contabilità e dei relativi bilanci a quello annuale di competenza e cassa dello Stato. Tra tali Organismi rientrano alcune Gestioni Governative.

Per quanto concerne l'autotrasporto di merci, il quale si svolge in regime di autorizzazione sia per il conto proprio che per il conto terzi, il 1983 ha segnato l'avvio del regime tariffario obbligatorio, introdotto con D.M. del 18 aprile 1982, in esecuzione del titolo III della legge 6.6.1974, n. 298.

In coerenza con la previsione dell'art. 29 della stessa legge è stata svolta un'intensa attività di sorveglianza sul funzionamento dei Comitati per l'Albo degli Autotrasportatori professionali.

Nel settore dell'autotrasporto di persone, si è proceduto nel 1983 al rinnovo di concessioni di autolinee di competenza statale e all'istituzione di nuove.

In conseguenza poi delle disposizioni emanate dal competente Ministero delle Finanze relative alla mutata configurazione giuridica della tassa di circolazione, sono state impartite disposizioni per la cancellazione dai registri della Motorizzazione Civile dei veicoli non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Per quanto attiene alle targhe, dopo l'avvenuta emanazione del D.M. 21/6/1983 relativo ai termini per l'adozione di targhe retroriflettenti, si è ora in stretto contatto con il Provveditorato Generale dello Stato e con il Poligrafico per la nuova fornitura.

In esecuzine della direttiva CEE n. 80/1265 del 4.12.1980 è stato predisposto un disegno di legge per l'istituzione di una patente di guida comunitaria.

Per agevolare la predisposizione del nuovo Codice della Strada è stata approntata una raccolta delle più importanti norme in materia di circolazione stradale dal 1952 al 1983.

Per quanto riguarda i trasporti terrestri ad impianti fissi è proseguita nel 1983 l'attività per l'applicazione delle leggi 6.10.1975, n. 493 e 16.3.1976, n. 88, che autorizzano interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la straordinaria manutenzione di ferrovie in concessione o in gestione governativa.

Fra gli ammodernamenti in corso, hanno assunto particolare rilevanza quello delle Ferrovie Nord Milano, della Ferrovia Cumana e della Ferrovia Alifana.

E' proseguita anche la realizzazione di interventi di ripristino degli impianti ferroviari danneggiati da eventi sismici, con i finanziamenti previsti dalla legge n. 219/1981.

Per gran parte delle ferrovie in concessione o in Gestione Governativa sono stati effettuati lavori e forniture a carico del Fondo Comune istituito con legge 8 giugno 1978, n. 297.

Sono stati effettuati ulteriori interventi di ammodernamento e potenziamento a favore delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana, ai sensi della legge n. 493/1975.

Sono cominciati gli interventi di ammodernamento a favore della Ferrovia Adriatica (legge n. 53/1979).

Si è anche dato inizio, a seguito dell'emanazione del relativo regolamento, all'applicazione della legge 29.5.1969, n. 315 relativa alla soppressione di passaggi a livello privati interessanti le ferrovie in concessione e in Gestione Governativa.

E' stata effettuata la vigilanza nell'esercizio ferroviario ed è stata elaborata parte della normativa regolante l'esercizio stesso alla luce delle nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, emanate con il D.P.R. 11.7.1980, n. 753.

Aviazione Civile

La legge 23 dicembre 1980, n. 930 recante norme sui servizi antincendi negli aereoporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha fissato una netta bipartizione nel considerare gli aereoporti, civili e militari, aperti al traffico aereo civile.

Infatti per i più importanti aereoporti nazionali, vale a dire per quelli a maggiore traffico commerciale, è stato stabilito che l'espletamento del servizio antincendi fosse a totale carico dello Stato (attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno); tali aeroporti, individuati in base ai dati di quel periodo, erano elencati, in numero di trenta, in una apposita tabella allegata alla legge.

Per gli altri aeroporti (in totale una settantina) con traffico prevalentemente turistico, con attività sportiva e didattica di aeroclub, ma anche con attività di lavoro aereo (aerotaxi, voli a domanda) e con basi di compagnie svolgenti comunque attività commerciale in campo aeronauti-

co (pubblicità, fotografia, interventi nel settore agricolo...), è stato disposto invece che ogni onere per l'espletamento del servizio antincendi, sia in personale che in mezzi, fosse posto a carico di chi maggiormente usufruiva dell'impianto aeroportuale (aeroclubs, ditte di lavoro aereo, ma anche gestori di aerostazioni passeggeri o merci).

Tuttavia, per taluni tra i più importanti di questi aeroporti "minori" (Firenze, Grosseto, Roma Urbe, Taranto, Pescara e Villanova d'Albenga), si è provveduto, con varie iniziative legislative di proroga, a garantire un servizio antincendi statale.

La ragione di tale situazione apparentemente privilegiata per i suddetti sei aeroporti risiede nel fatto che in questi impianti si svolge (o, nel caso di Taranto, è prevista) una attività aerea commerciale, di linea o non di linea, esercitata con aeromobili il cui tonnellaggio è ben più elevato di quello degli aeromobili normalmente in dotazione agli Aeroclubs o alle ditte di lavoro aereo.

Non è quindi oggettivamente possibile per gli Aeroclubs e per le ditte di lavoro aereo titolari di licenze in quegli aeroporti assicurare, a proprie spese, un servizio antincendi molto al di sopra delle proprie esigenze. Vero è che, ai sensi di legge, essi potrebbero applicare delle tariffe per i terzi fruitori del servizio ma rimane insoluto il problema del forte esborso iniziale per l'acquisto di mezzi e della organizzazione di un servizio antincendi pari a quello svolto dai Vigili del Fuoco in altri aeroporti abilitati a ricevere il medesimo tipo di aeromobili.

Il problema è rimasto tuttavia irrisolto, anche per molti degli altri aeroporti minori, per i quali non ha operato la proroga, e che si trovano quindi attualmente non in regola con la previsione dell'art. 3 della legge 930/1980.

Per superare tale situazione, destinata in molti casi a perpetuarsi stante le scarse disponibilità economiche di vari Aeroclubs e titolari di licenze per quanto riguarda l'acquisto di mezzi antincendi, occorre procedere a una revisione di base della legge 930, con previsioni ampiamente

innovative, quale un servizio antincendi congiunto Aeronautica Militare - Vigili del Fuoco o, meglio ancora, l'affidamento del servizio alla D.G.A.C. negli aeroporti esclusi dalla tabella A della legge 930.

In attuazione dell'art. 10 della legge 13/5/1983, n° 213, è stato emanato il Decreto ministeriale n. 73/15 del 3.12.1983, concernente la "Certificazione acustica" degli aeromobili.

Sono ora in fase di avanzata predisposizione:

- il D.P.R. di recepimento dei principi generali degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 7.12.1944), di cui all'art. 1 della legge 213 (che modifica l'art. 687 Cod. Navigazione);
- il regolamento (da approvarsi con D.P.R.) con cui vengono disciplinati i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, di cui all'art. 3 della legge 213 (che modifica l'art. 731 Cod. Navigazione).

Sono altresì allo studio:

- i diciotto annessi alla Convezione di Chicago, nonché i documenti da essi richiamati, per la introduzione nello ordinamento delle "disposizioni tecniche" in essi contenute (art. 1, penultimo comma legge 213);
- l'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal Codice della Navigazione, da attuarsi con D.P.R. (art. 19 legge 213);
- i provvedimenti per il recepimento della Direttiva CEE sui trasporti aerei interregionali regolari.

D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66

La procedura relativa all'assegnazione di contributi alle Compagnie aeree nazionali è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente (RD.L. 18 dicembre 1923 e relativo D.P.R. 4 gennaio 1976, n. 66) nonostante la relativa difficoltà applicativa.

Legge 27 aprile 1981, n. 165

Nelle materie di competenza dell'Ufficio Registro Aeronautico Nazionale ha avuto applicazione la legge 27 aprile 1981, n. 165 concernente la modifica degli artt. 156, 160, 758 C.N. che ha introdotto la possibilità di provvedere alla cancellazione di un aeromobile dal R.A.N. in caso di urgenza.

D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145

In adesione a quanto stabilito dagli artt. 3 e 37 del D.P.R. 145/81, sono state trasferite all'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il traffico aereo generale (e, conseguentemente, all'A.M. per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 434/81) le attribuzioni in materia di assistenza al volo di cui al D.P.R. 825/79.

Nel periodo di transizione, nel corso del graduale trasferimento di funzioni all'Azienda Autonoma per l'Assistenza al Volo, la D.G.A.C. ha prestato la propria collaborazione per risolvere problemi di assistenza al volo nell'interesse dell'aviazione civile. E' inoltre da porre in evidenza l'attività di studio diretta a predisporre le nuove normative previste dalla legge 213/1983, dal D.P.R. 620/1980 nonché dalle norme comunitarie.

Per quanto riguarda la mancata attuazione di previsioni normative nel settore della Motorizzazione Civile, premesso - in linea generale - che tutto il lavoro si svolge e si è sempre svolto sulla base di norme di diverso grado emanate in tempi diversi, è evidente che l'espletamento di attività in assenza di previsioni normative non può che avere carattere episodico e del tutto transitorio, come pure che l'evoluzione naturale delle situazioni conduce ad un superamento di norme per desuetudine e, quindi, alla loro concreta disapplicazione. Sarebbe, evidentemente difficoltoso ricercare ed elencare settore per settore le norme che non vengono attuate in dipendenza del superamento delle situazioni che presiedettero alla loro emanazione e ci si limita a segnalare che nel 1983, avendo la CEE dichiarato, con decisione del 20 luglio, l'incompatibilità con le norme comunitarie della legge n. 815/1980 del credito agevolato all'autotrasporto di merci, si è sospesa ogni attività istruttoria

delle domande pervenute.

Per quanto concerne, invece, le attività svolte in assenza di previsioni normative, si evidenzia che non è tuttora disciplinato in maniera formale l'accesso al sistema informativo della Direzione Generale M.C.T.C. da parte delle altre Organizzazioni Statali e non, ad esso collegate (Ministeri, Comuni, Associazioni di categoria, ecc.).

E' stato, quindi, posto allo studio uno schema di D.P.R. per disciplinare sia la concessione dell'uso del centro elettronico sia le condizioni di riservatezza in cui tale uso deve avvenire sia infine per l'utenza privata gli aspetti economici.

In materia di adeguamento della normativa interna alle direttive comunitarie è da ricordare che non è stata ancora realizzata, anche se è pronto il relativo disegno di legge, la direttiva n. 80/1265/CEE del 4.12.1980 relativa all'istituzione di una patente di guida internazionale.

Inoltre, sono in corso di attuazione le misure idonee a risolvere i problemi posti dalla direttiva CEE 546/78 relativa alla rilevazione statistica dell'autotrasporto di merci.

E' questo un compito che, tuttavia, l'amministrazione intende sviluppare e completare al più presto, riconoscendo l'importanza che riveste il settore statistico, quale antecedente logico per individuare le misure più idonee a sostegno del settore.

Per l'Aviazione Civile attengono in modo specifico alla tematica delle attività svolte in assenza di previsioni normative i seguenti casi concernenti l'immatricolazione e in genere la disciplina giuridico-amministrativa degli aeromobili: l'emanazione dei provvedimenti con i quali si autorizza l'effettuazione dei voli di trasferimento di un aeromobile sprovvisto di marche in Italia dall'estero; l'accertamento dei requisiti di nazionalità (nei casi di società di capitali) dei proprietari di aeromobili senza che una norma primaria definisca i criteri come, invece, avviene nel campo marittimo, a seguito della modifica dell'art. 143 C.N.; il rilascio del giornale di rotta in relazione alla mancata approvazione del giornale di bordo.

Nelle materie di competenza del Servizio Navigazione Aerea, che sono strettamente legate all'evoluzione della tecnica, si avverte in modo particolarmente evidente l'esigenza di potersi avvalere di norme che siano adeguate alle nuove situazioni ambientali, mentre il Codice della Navigazione del 1942 ed il Regolamento del 1925 sono da considerarsi ormai completamente superati ed indubbiamente lacunosi.

Di recente si è avvertita, più che mai pressante, la necessità di istituire un organo, altamente qualificato, che presieda alla tutela della sicurezza della navigazione aerea.

Tale organo, composto da esperti aventi requisiti di alta professionalità, dovrebbe assumere i compiti che attualmente l'art. 827 del Codice della Navigazione attribuisce alle Commissioni di inchiesta tecnico-formali, commissioni create, di volta in volta, in modo occasionale ed essere altresì investito di tutte le attività che in via preventiva siano dirette ad assicurare la sicurezza del volo.

Attualmente, in mancanza di una norma che disciplini efficacemente la materia della tutela della sicurezza del trasporto aereo, ci si è avvalsi dell'opera di Ispettori di volo assunti con contratto a termine.

Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato

L'Azienda ha prontamente provveduto ad emanare le circolari attuative delle previsioni contenute nella normativa "antimafia" (leggi n. 646 del 13/9/82, n. 726 del 12/10/1982 e n. 936 del 23/12/82).

A tal proposito, non può tacersi l'appesantimento veramente notevole delle procedure di scelta del contraente e di perfezionamento degli atti contrattuali per l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori causato dal rispetto della normativa in questione che stabilisce l'acquisizione per tutti gli atti contrattuali, anche di valore modesto, di una documentazione abbastanza complessa e di validità eccessivamente ridotta nel tempo.

Nel corso del 1983 si è inoltre provveduto a completare l'emanazione delle norme applicative della legge 24/11/81, n. 689 (mofifiche al sistema penale) con particolare riferimento al cap. 1° della medesima, concernente le sanzioni amministrative.

La completa attuazione di tale legge ha comportato un notevole aggravio di lavoro per gli Uffici aziendali centrali e periferici, essendo stata trasferita all'Autorità amministrativa, nel caso di specie il Direttore compartimentale, la competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 32 della legge medesima (sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o all'ammenda).

Avendo la depenalizzazione, operata con la legge 689/81, profondamente inciso sul disposto del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto - si è provveduto ad un'ampia opera di revisione delle relative norme di attuazione, conclusasi nel 1983 con l'emanazione di apposita circolare generale in sostituzione di quella provvisoriamente emanata ad immediato seguito delle citate norme.

Da ultimo, si segnala la piena attuazione data dall'Azienda alle norme generali e straordinarie in materia di protezione civile.

In merito alla mancata attuazione di previsioni normative, merita specifica segnalazione il vuoto legislativo determinatosi a seguito della pronuncia di incostituzionalità di alcune norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione (sentenza Corte Costituzionale n. 223/83) e della procedura di conseguenza adottata dall'Azienda per colmare tale vuoto.

Detta procedura si svolge analiticamente nel modo seguente:

1) provvedimento di approvazione dei lavori e dichiarazione di pubblica utilità in base alla legge 3/1/1978, n. 1;

2) occupazione delle aree per inizio lavori in base alla stessa legge 1/78;

3) regolare svolgimento dei successivi atti procedurali per le aree non edificabili a norma dei vigenti strumenti urbanistici;

4) **svolgimento** soltanto di atti propedeutici e fasi iniziali **della procedura** (pubblicazione elaborati) per le aree con **caratteristiche** di edificabilità, sempre a norma dei vigenti strumenti urbanistici;

5) per le procedure invece che, alla data della predetta sentenza della Corte Costituzionale, si trovavano alla fase successiva al provvedimento di autorizzazione al pagamento od al deposito, si prosegue con la liquidazione dell'indennità accettata ed alla richiesta del decreto di espropriazione, ponendo in essere anche i successivi adempimenti (notifica - registrazione - trascrizione e voltura).

Altro caso di estrema importanza per le F.S. è quello riguardante l'adeguamento delle acque di scarico alle prescrizioni delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

Infatti, la legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", ha posto una serie di obblighi ed incombenze a carico dei titolari di scarichi pubblici e privati di qualsiasi tipo, prescrivendo in particolare il loro adeguamento a determinati limiti di accettabilità entro termini prefissati, successivamente prorogati al 31/12/1983.

Nel contempo il legislatore, avute presenti le peculiarità proprie dell'esercizio ferroviario, aveva ritenuto necessario fissare per l'Azienda F.S. termini specifici, concedendole con l'art. 1, punto e), della legge 12 febbraio 1981, n. 17 una proroga a tutto il 15 febbraio 1984.

L'Azienda, però, pur avendo posto tempestivamente in essere tutte le iniziative intese a rispettare le norme generali e specifiche susseguitesi in materia e pur avendo operato un eccezionale sforzo organizzativo, si è ugualmente trovata di fronte a insormontabili difficoltà tra le quali, in primo luogo, l'enorme mole di interventi da realizzare, il che ha anche costretto l'Amministrazione a graduare gli interventi in funzione delle disponibilità finanziarie.

Il fatto poi che tutti gli interventi debbono eseguirsi in corso di esercizio, essendo impensabile per l'Azienda poter rinunciare, anche solo per periodi di tempo limitati, all'apporto produttivo di impianti di primaria importanza per lo svolgimento del servizio, ha inciso in maniera determinante sui tempi di realizzazione. A ciò si aggiunga la necessaria, preventiva

sistemazione e separazione delle reti fognarie ed, in molti casi, la ricostruzione di vecchie fatiscenti reti fognanti.

In molti casi inoltre si è dovuta attendere l'emanazione delle norme integrative da parte degli enti locali, i quali, oltretutto, per le loro situazioni istituzionali e organizzative non sempre hanno potuto dare la dovuta fattiva collaborazione e quindi fornire gli apporti tecnici indispensabili per la realizzazione degli impianti di cui trattasi.

Le difficoltà nelle quali si è trovata l'Azienda si inquadrano del resto in una situazione generale di ritardo rispetto alle prescrizioni e, soprattutto, ai tempi fissati dalle norme, situazione alla quale il Governo ha tentato di ovviare con l'emanazione del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747: "Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983".

L'art. 6, comma 10° di tale norma, in particolare, autorizza le regioni a prorogare fino al 31 dicembre 1984 i termini per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni normative, purchè siano rispettate due condizioni: siano stati approvati, alla data di entrata in vigore del decreto, i limiti di accettabilità e siano in corso le opere relative agli impianti di depurazione.

Premesso che detta proroga di natura generale ha indubbiamente valore anche per le opere specificamente di competenza F.S., è da precisare che la norma in questione non è di per sè sufficiente a risolvere tutti i problemi aziendali, dal momento che, oltre a quelle già ultimate ed a quelle in fase di realizzazione, vi sono opere ancora da appaltare e quindi al di fuori del disposto normativo.

Da ciò consegue che, volendo evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste dalle norme che disciplinano la materia, occorrerebbe, stante l'attuale situazione normativa generale, disporre la chiusura dei numerosi impianti tuttora non adeguati, la quale cosa provocherebbe ripercussioni di incalcolabile gravità per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, essendo praticamente impossibile assicurare un soddisfacente andamento del servizio senza il necessario apporto produttivo di Officine G.R., Squadre Rialzo, Depositi Locomotive, ecc..

L'avvenuta scadenza dei termini fissati dalla legge 17/81, è un fatto che non può essere ignorato essendo già emerse situazioni locali tali da suscitare nei capi impianto

giustificati allarmi in ordine alle iniziative già intraprese nei loro confronti dalla Magistratura.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ribadita la estrema gravità della situazione, sembra essenziale una tempestiva modifica delle vigenti prescrizioni normative e l'emanazione di una norma "ad hoc" che tenga conto delle specifiche, peculiari esigenze dell'Amministrazione F.S., che già in altre occasioni il legislatore ha ritenuto fondate.

Azienda Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni

Nel settore dei conti correnti, sono stati emanati decreti interministeriali che hanno dato la facoltà, prevista per l'imposta IRPEF dall'art. 13 della legge 751/1976 e successivamente estesa alle imposte ILOR e Addizionale ILOR, di pagare le anzidette imposte anche per il tramite degli uffici postali.

Sono state, inoltre, impartite tutte le necessarie istruzioni per la concreta applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del D.L. 30/9/1983 n. 512, convertito con legge 28/11/1983, n. 649, in ordine alla elevazione dell'aliquota d'imposta gravante sugli interessi di c/c postale.

E' stato altresì approvato con decreto interministeriale uno speciale modello di bollettino da utilizzare per il versamento dell'imposta "SOCOF" sui c/c postali intestati ai Comuni in applicazione dell'art. 21 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26/4/1983, n. 131.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per i servizi postali si è provveduto ad aggiornare la preesistente normativa.

Le disposizioni normative che hanno avuto particolari riflessi sull'attività dell'Amministrazione nel corso dell'anno 1983 sono:

- la legge 8 aprile 1983, n. 110 con la quale sono state dettate disposizioni e sanzioni per contenere il sempre più allarmante fenomeno delle interferenze radioelettriche nei servizi di vitale importanza ed estrema delicatezza, quali quelli connessi alla sicurezza della navigazione aerea ed all'assistenza al volo;

- il D.M. 31/1/1983 con il quale è stato approvato il nuovo piano di ripartizione delle radiofrequenze, in sostituzione di quello approvato con D.M. 3/12/1976.
  Con il nuovo piano, che ha dimensioni più ampie di quello precedente, avendo portato da 11,7 GHz a 40,5 GHz il limite superiore della porzione di spettro pianificata, si è inteso accentuare nei limiti del consentito il criterio di condivisione delle bande tra più utilizzatori, onde consentire ad un maggior numero di utenti la possibilità d'impiego delle frequenze e soddisfare quindi meglio l'accresciuta domanda;
- il D.M. 5 luglio 1983 che ha approvato la normativa tecnica per l'omologazione dei telefoni senza cordone. Si è così colmata una carenza normativa che si era manifestata a seguito della comparsa sul mercato di apparecchi di questo tipo, i quali, oltre a non offrire sufficienti garanzie di corretto funzionamento, operano su frequenze destinate ad altri scopi ,determinando quindi situazioni interferenziali;
- il D.M. 13/5/1983 con cui si è provveduto ad emanare le norme tecniche per i radiogoniometri destinati ad essere impiegati a bordo delle navi;
- il D.M. 1/6/1983 che ha elevato, con effetto 1/1/1983, dal 4 al 4,50% la misura del canone annuo di concessione previsto dalla convenzione stipulata tra il Ministero P.T. e la Società Telespazio;
- il D.P.R. n. 94 del 5/3/1983 che ha regolamentato il servizio teletex per quanto attiene ai canoni e tariffe.

Infine è da sottolineare che nel 1983 è stata compiutamente recepita la legge 10/12/1981 n. 741 recante ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche , che ha profondamente innovato alcuni aspetti dei rapporti contrattuali, con particolare riguardo all'istituto della revisione dei prezzi, ai termini ed alle modalità dei collaudi ed ai termini entro i quali procedere ai pagamenti delle anticipazioni, degli acconti e dei saldi. Ciò ha comportato un accurato e sistematico aggiornamento dei Capitolati Speciali d'Appalto, degli schemi contrattuali nonchè delle Convenzioni in atto per la realizzazione in "concessione di sola costruzione" di specifici interventi di settore.

In merito alla mancata attuazione di previsioni norma

tive, si segnala che fin dal 1976 la Corte Costituzionale ha segnalato al legislatore la necessità di una adeguata normativa in materia di radiodiffusione privata.

In assenza di tale normativa, la radiodiffusione privata si è sviluppata in modo libero ed incondizionato sulla base di occupazioni spontanee delle frequenze disponibili, per cui l'emanazione di una legislazione in materia non può più essere procrastinata.

Nel frattempo l'opera degli Organi centrali e periferici dell'Amministrazione continua ad essere finalizzata, ovviamente con i mezzi a disposizione, a prevenire interferenze e turbative ai servizi pubblici di telecomunicazione, a quelli di interesse nazionale e a quelli destinati alla salvaguardia della sicurezza aeronautica, nonostante la perdurante carenza di personale tecnico ed ispettivo.

Negli ultimi anni l'Amministrazione si è interessata alle pratiche relative alla omologazione di apparecchiature ausiliarie ai posti telex, che svolgono funzioni accessorie, come ad esempio la memorizzazione dei messaggi telex e la loro ritrasmissione automatica sulla rete senza che per esse vi sia una esplicita normativa, soprattutto per quanto concerne la loro utilizzazione alla rete stessa.

Una proposta per la relativa normativa è stata predisposta per il vaglio del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione.

Recentemente è stata dichiarata l'incostituzionalità di alcune norme riguardanti la determinazione delle indennità da corrispondersi in caso di esproprio di beni immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche.

Si è venuto così a determinare un vuoto legislativo in un settore di attività fondamentale anche per l'Amministrazione.

Pertanto, dando corso necessariamente alle procedure espropriative, viene meno la possibilità di pervenire alla loro definizione, non potendosi determinare legittimamente la misura dell'indennità. Ne consegue una prolungata giacenza delle pratiche stesse ed un prevedibile incremento del contenzioso in caso di ricorso da parte delle ditte espropriande e ciò sino a quanto non verranno emanate le attese disposizioni di legge per la nuova regolamentazione della materia.

Nel 1983, infine, non risultano ancora emanati il Regolamento di esecuzione al Codice Postale per i servizi di bancoposta e quello di contabilità speciale p.t..

Azienda di Stato per i Servizi Telefonici

Nel corso dell'anno 1983, tra i provvedimenti legislativi o regolamentari che hanno direttamente interessato l'Azienda, si segnala il D.M. del 4/10/1982 entrato in vigore l'1/2/83. Tale provvedimento ha apportato un notevole snellimento procedurale per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni da parte di ditte private, devolvendo agli Ispettorati di Zona la quasi totalità delle incombenze connesse al suddetto rilascio.

Per quanto riguarda le misure urgenti per la lotta contro la delinquenza mafiosa, si richiamano le disposizioni della legge 23/12/1982, n. 936 per i necessari conseguenti adempimenti posti in essere in materia contrattuale.

In tema di problematiche generali connesse con previsioni normative non perfezionate, va ancora una volta rappresentata la mancanza per l'ASST di una organizzazione periferica idonea a rispondere alle esigenze dell'utenza, specie in talune regioni nelle quali se ne presenta la maggiore necessità.

Una migliore organizzazione nell'ambito degli Ispettorati di Zona è auspicabile attraverso un maggiore decentramento di competenze in materia di esercizio di bilancio.

Ne consegue che la disciplina del D.P.R. 1978/1972 non ha trovato applicazione se non presso gli organismi dell'Amministrazione Centrale.

Relativamente all'attività che può svolgersi mediante i servizi in economia, l'Azienda attende la conclusione dell'iter istruttorio e consultivo sul nuovo Regolamento in materia, dal quale si dovranno trarre incentivi e proposte per una più ampia attività periferica.

Sui problemi connessi alla realizzazione di opere pubbliche, permangono le note difficoltà derivanti da una normativa complessa e di difficile interpretazione, la quale ingenera una serie di interventi da parte di Organi Centrali e periferici, statali, comunali o regionali, non sempre caratterizzat da finalità di carattere pubblico o sociale.

Tornerebbe opportuna una proposta legislativa che definisse con maggiore puntualità i controlli o i permessi cui deve sottostare, nel settore indicato, l'apparato dello Stato.

C A P I T O L O II°

Programmazione, produttività e costi della Pubblica Amministrazione